

## COMMISSIONE VI

## FINANZE E TESORO

83.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposta di legge (Discussione o rinvio):</b>		
D'iniziativa governativa e dei senatori MALAGODI ed altri e del senatore VISENTINI: Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese, esclusione delle piccole imprese dall'imposta locale sui redditi, nonché disposizioni concernenti le banche popolari e le società per azioni e a favore delle cooperative ( <i>Approvato in un testo unificato dal Senato</i> ) (3212);		
ZANONE ed altri: Rivalutazione dei capitali attivi dei bilanci delle imprese (696)	1120	
PRESIDENTE	1120, 1122, 1123, 1124, 1128 1130, 1132, 1135, 1137, 1139, 1141 1142, 1144, 1145, 1147, 1148, 1149 1150, 1151, 1152, 1154, 1155, 1157	
ANTONI VARESE	1121, 1122, 1125, 1133, 1139 1141, 1145, 1148, 1150, 1152	
BERNARDINI VINICIO	1121, 1122, 1124 1137, 1151, 1155, 1156	
BORGOGGIO FELICE	1139, 1151	
CAROLI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1133, 1140, 1141, 1142, 1144, 1146, 1149 1150, 1152, 1154, 1157	
D'ALEMA GIUSEPPE		1130
FIANDROTTI FILIPPO		1131
FORTE FRANCESCO, <i>Ministro delle finanze</i>		1120 1121, 1122, 1124
GARZIA RAFFAELE		1123, 1127, 1128 1134, 1140, 1149
MINERVINI GUSTAVO		1130, 1138, 1142 1144, 1154, 1155, 1156
SANTAGATI ORAZIO		1128, 1138, 1144
SARTI ARMANDO		1140, 1141, 1142, 1145
SPAVENTA LUIGI		1122, 1123, 1141, 1146
SPOSETTI GIUSEPPE, <i>Relatore</i>		1120, 1133, 1137 1140, 1142, 1143, 1146, 1149 1150, 1151, 1152, 1154, 1156
USELLINI MARIO		1132, 1136, 1137, 1139, 1145 1146, 1148, 1149, 1150, 1154, 1155

---

La seduta comincia alle 10,15.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge e della proposta di legge: d'iniziativa governativa e dei senatori Malagodi ed altri e del senatore Visentini « Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese, esclusione delle piccole imprese dall'imposta locale sui redditi, nonché disposizioni concernenti le banche popolari e le società per azioni e a favore delle cooperative » (Approvato in un testo unificato dal Senato) (3212); Zanone ed altri: « Rivalutazione dei cespiti attivi dei bilanci delle imprese » (696).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno e della proposta di legge: d'iniziativa governativa e dei senatori Malagodi ed altri e del senatore Visentini « Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese, esclusione delle piccole imprese dall'imposta locale sui redditi, nonché disposizioni concernenti le banche popolari e le società per azioni e a favore delle cooperative » (Approvato in un testo unificato dal Senato) (3212); Zanone ed altri: « Rivalutazione dei cespiti attivi dei bilanci delle imprese » (696).

Onorevoli colleghi, desidero comunicare che è stata presentata dal Governo una modifica all'articolo 10 del provvedimento n. 3212, che ristruttura l'articolo medesimo e propone nuove norme per il trattamento fiscale dell'ILOR per piccoli imprenditori. Vi è anche un emendamento, dello stesso tenore, presentato pochi minuti fa dall'onorevole Grzia. Entrambi gli emendamenti devono essere inviati alla V Commissione per ottenere dalla medesima un parere su di essi. Lo dobbiamo fare subito in modo da poter essere in condizioni all'incirca a mezzogiorno, quando avremo il parere, di poter discutere nel merito la questione.

FRANCESCO FORTE, *Ministro delle finanze*. Devo precisare che la perdita di

gettito ivi indicata già include un ulteriore emendamento, non ancora formalizzato, che i miei uffici stanno preparando e che riguarda la concessione di una aggiunta di detrazione per gli artigiani che abbiano almeno uno o più di due apprendisti. Cioè i quattrocento miliardi di onere indicati nell'emendamento del Governo si riferiscono ai trecento che erano nella stesura originaria, togliendo il vincolo del numero dei lavoratori diventano trecentocinquanta e abbiamo valutato che in relazione a questa concessione di un'aggiunta di detrazione, nell'ipotesi di artigiani che abbiano apprendisti, si arriva a quattrocento. La cifra di quattrocento è già comprensiva di questo ulteriore emendamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in conseguenza della precisazione fatta dal ministro, cioè che l'articolo 10 non sarebbe ancora completato, poiché dovrebbe essere inserita ancora un'ulteriore detrazione per gli artigiani che hanno solamente un apprendista, sospendiamo lo invio alla V Commissione fino a quando non sarà integrato l'emendamento del Governo.

L'onorevole Sposetti ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, per quanto riguarda la relazione, mi richiamo a quanto già detto in sede referente il 13 maggio 1982, all'inizio dell'esame del provvedimento pervenutoci dal Senato. Oggi dovremmo esaminare in sede conclusiva i problemi emersi a seguito del dibattito che c'è stato nel comitato ristretto. Tuttavia non mi pare che dal dibattito in comitato ristretto siano emerse sostanziali tendenze alla modificazione, escludendo alcuni aspetti che, per altro, formeranno oggetto di esame in sede di discussione degli articoli.

Le modifiche attengono soprattutto all'articolo 10, che dovrà essere rivisto a seguito di un emendamento del Governo in riferimento alla nota questione del-

l'ILOR e al trattamento particolare per le piccole imprese, e per le imprese artigiane. Per queste, in luogo di un esonero dall'Ilor, è prevista una deduzione che, al netto di quella indicata dall'articolo 7, del decreto istitutivo dell'imposta, non può superare il 30 per cento dei redditi, nei limiti minimo di due milioni e massimo di 4 milioni.

Gli articoli 15 e 16 dovranno essere soppressi in quanto la materia da essi contemplata è stata introdotta nel decreto fiscale approvato dall'Aula la scorsa settimana.

Con gli emendamenti all'articolo 10 presentati dal Governo, i problemi di gettito vengono ridimensionati notevolmente, perché di fronte ad una perdita di gettito di 900 miliardi recata dal testo del Senato, la nuova previsione è di 400 miliardi in meno. Per questo il Presidente della Commissione giustamente ha fatto richiamo alla necessità di sentire su questi emendamenti il parere della Commissione bilancio.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, mi riservo di esprimere il parere nel corso della discussione degli articoli.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**VINICIO BERNARDINI.** Concordo sulla necessità di inviare alla Commissione bilancio per il parere gli emendamenti che dovessero modificare le entrate, ma vorrei sapere se gli articoli da 1 a 9 sono neutri ai fini del gettito.

**FRANCESCO FORTE, Ministro delle finanze.** La copertura accantonata per questo provvedimento prevedeva una cifra che per la maggior parte riguardava il gettito relativo alla rivalutazione dei capitali delle imprese; per una parte minore (50 miliardi) riguardava invece le concessioni di benefici nei vari settori dell'artigianato.

L'emendamento che abbiamo presentao ha un costo aggiuntivo di 350 miliardi rispetto ai 50 formalmente previsti, fermo

restando che l'articolo 16 trova già copertura nel decreto in cui è stato trasferito con una diversa formulazione.

Va notato che questi 350 miliardi si ripartiscono tra l'83 e l'84 in misura diversa. In sede di autotassazione l'anno successivo, è da presumere che ci sia una incidenza parallela, così come nel conguaglio: i soggetti che sono esonerati non hanno più motivo di versare l'acconto e quindi gli effetti di gettito sono diversi.

**VARESE ANTONI.** Vorrei ricordare che la Commissione bilancio del Senato nell'esaminare i problemi di copertura aveva ritenuto che fosse stata insufficiente la minore entrata di 40 miliardi nell'esercizio 1982 per l'ILOR, e aveva ritenuto invece che fosse sufficiente per 50 miliardi. Di conseguenza si era fatto osservare che era necessario un adeguamento da 40 a 50 miliardi.

Ora vediamo che la questione per l'ILOR, non è 40 o 50 miliardi, ma di 400 miliardi, per cui c'è un problema di copertura di 350 miliardi rispetto alla proposta del Governo.

Un altro punto concerne il minor gettito relativo al reddito delle persone giuridiche: si parla di un minor gettito dall'entrata in vigore del provvedimento, di « alcune centinaia di miliardi » che sarà diluito nel tempo a partire dal 1983 (così risulta dal resoconto dei lavori della Commissione bilancio del Senato del 25 febbraio 1982). Queste erano le valutazioni fatte all'inizio del 1982, dunque un anno fa. Vorrei conoscere con precisione qual è ora la situazione.

**PRESIDENTE.** Che risposta diede il Senato a questa osservazione?

**VARESE ANTONI.** Se ho ben capito, il Senato ha approvato il provvedimento con assoluta incertezza sulla copertura e con una interpretazione diversa degli effetti finanziari che sarebbero derivati dalla prima parte del provvedimento. Vorrei ora sapere se, a distanza di un anno, il Governo sia in grado di precisare quan-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1983

te siano quelle « alcune centinaia di miliardi ». Secondo i nostri calcoli, dovrebbe trattarsi di circa mille miliardi però gradiremmo conoscere l'opinione del Governo per regolarci di conseguenza. E ritengo che questo sia pregiudiziale all'invio di altri articoli alla Commissione bilancio.

LUIGI SPAVENTA. Ho qualche perplessità sulla necessità di indicare la copertura per questo provvedimento visto che non è ancora stato approvato il bilancio per il 1983. Si tratta di un provvedimento che riguarda l'anno prossimo e la copertura dovrebbe essere contenuta in una previsione di minori entrate o in una postazione di fondo globale come è accaduto altre volte. Avrei dunque qualche esitazione a che ci impigliassimo in problemi di copertura, ferma restando l'esigenza di valutare esattamente l'entità del provvedimento. Del resto, il Senato ha ritenuto — a mio avviso correttamente — di approvare il provvedimento senza indicazione di copertura, proprio perché riguarda non l'esercizio in corso ma un esercizio per il quale il bilancio non è ancora stato presentato.

VINICIO BERNARDINI. Noi vogliamo capire perché, se veramente non esistono questioni di copertura, il discorso non può essere esteso a tutto il provvedimento e quindi anche all'articolo 16 e all'ILOR. A parte il fatto che in quel parere della Commissione bilancio del Senato si parlava di conseguenze che si sarebbero verificate nel 1983 (e ora siamo nel 1983), se non c'è problema di copertura deve essere detto chiaramente e allora non lo si può opporre per nessuna parte di questo provvedimento.

LUIGI SPAVENTA. Non sono del tutto d'accordo con il collega Bernardini perché devo supporre che, in previsione dell'approvazione di questo provvedimento, sia stata considerata una riduzione delle entrate.

FRANCESCO FORTE, *Ministro delle finanze*. Sì, è così.

LUIGI SPAVENTA. Essendo pendente un provvedimento su cui il Governo è d'accordo, si deve ritenere che se ne sia tenuto conto (esplicitamente o implicitamente) nella quantificazione delle entrate. ed è chiaro che, qualora l'onere del provvedimento aumentasse, il Governo dovrebbe presentare una nota di variazione alle previsioni di entrata. Questo è l'unico modo per sistemare la questione dal punto di vista formale, visto che la copertura è già prevista (almeno credo) nel bilancio 1983, che è stato predisposto dal Governo quando il provvedimento era già stato approvato (sia pure non in via definitiva) dal Senato.

PRESIDENTE. La questione è molto elegante però vorrei pregarvi di non occuparvi soltanto di questo.

VARESE ANTONI. Non prendiamo la parola su questo per avanzare una pura questione declamatoria, signor Presidente, anche perché non sono d'accordo con Spaventa quando dice che questo è un problema formale: vorremmo sapere se nelle previsioni si è tenuto conto delle minori entrate per il 1983. Il Governo ha dichiarato il 23 febbraio 1982 di fronte alla Commissione bilancio del Senato che nel 1983 quelle « alcune centinaia di miliardi » si sarebbero tradotte, a seconda delle ipotesi, in un minimo di 500 miliardi o in un massimo di 1.200 miliardi di perdita di gettito. A questo punto abbiamo il diritto e il dovere di avere una precisazione dal Governo prima di inviare il testo alla Commissione bilancio. È una cosa importante, in rapporto anche alle osservazioni già avanzate dal nostro gruppo e alle valutazioni che si fanno per altri settori dell'attività produttiva.

FRANCESCO FORTE, *Ministro delle finanze*. In effetti valgono le considerazioni fatte da Spaventa, essendo stati inclusi nelle previsioni di entrata gli effetti per il 1982 e per il 1983 di questo provvedimento, che si riteneva nel 1982 di approvare entro quell'anno. Comunque, anche

se approvato nel 1983, esplica praticamente quasi gli stessi effetti.

Questo valeva anche per il vecchio testo degli articoli 10 e 16. Ora l'articolo 16 non esiste più e il relativo onere ha già trovato copertura in sede di decreto. Per quanto riguarda l'articolo 10, nella vecchia stesura presentava necessità di copertura per 900 miliardi mentre nell'attuale stesura non pone problemi di copertura o li pone in maniera ridotta, visto che non prevede più esoneri ma una riduzione. Bisogna dunque presumere che in sede di autotassazione i soggetti interessati verseranno la stessa cifra dell'anno scorso ridotta del 10 per cento. Se invece si parlasse di esonero, allora è chiaro che quegli stessi soggetti non verserebbero affatto l'imposta in sede di autotassazione.

Ad avviso del Governo, non vi è quindi la necessità - dal punto di vista giuridico - di chiedere alla Commissione bilancio la copertura per la parte centrale della manovra, che è già compresa nelle previsioni fatte a suo tempo. E ritengo si possa anche prescindere per quanto riguarda l'altra parte perché determina un onere che in grandissima misura si riversa sull'anno prossimo. Inoltre, tutta la parte che riguarda gli artigiani produrrà effetti a distanza di tempo in quanto non è pensabile che l'assunzione di apprendisti sia dovunque immediata. Per cui debbo dire che, a nostro parere, ma è la Commissione che deve valutarlo, non è necessario andare ad individuare una copertura né per l'anno scorso né per quanto riguarda l'emendamento del Governo all'articolo 10, ovviamente se si rimane al testo in discussione, perché se vi sono degli emendamenti la questione si ripropone.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Ritengo che la dichiarazione del ministro Forte abbia chiarito, per lo meno allo stato degli atti, quale sia il problema che abbiamo di fronte, ed abbia dato una risposta agli importanti quesiti posti dai colleghi Bernardini, Spaventa e Antoni.

Pertanto non ritengo necessario aggiungere nulla.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se mi è consentito aggiungere una considerazione alle osservazioni svolte dai vari colleghi intervenuti, vorrei ricordare che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento nel suo complesso. Per la prima parte del provvedimento la Commissione bilancio non ha ritenuto opportuno indicare una copertura, mentre lo ha ritenuto opportuno per quanto riguarda l'articolo 10.

Alla luce delle giuste considerazioni del collega Spaventa e delle dichiarazioni ora rese dal ministro Forte alla Commissione, secondo cui il Governo ha già previsto le minori entrate derivanti da questo provvedimento nel bilancio di previsione per il 1983, ritengo che possa considerarsi esaurita la questione.

Vi è poi il problema di ulteriori minori entrate per effetto dell'emendamento proposto dal Governo; emendamento che non appena sarà pronto nella sua stesura - e pare che lo sia - invieremo alla Commissione bilancio insieme agli altri emendamenti presentati anche dall'onorevole Garzia.

Inoltre sono stati presentati altri emendamenti, mi pare dai colleghi Gottardo ed Usellini, comportanti maggiori oneri: anche questi ovviamente dovranno essere inviati alla Commissione bilancio. A questo proposito vorrei chiedere ai colleghi presentatori se siano ben consapevoli del fatto che insistendo sulle loro proposte di modifica si potrebbe determinare non dico un ritardo alle calende greche, ma sicuramente un ritardo nella approvazione del provvedimento.

RAFFAELE GARZIA. Come il Presidente ha ricordato, sono presentatore insieme ad altri colleghi di alcuni emendamenti per quanto riguarda la prima parte del provvedimento. Poiché già in sede di Comitato ristretto avevamo prospettato la possibilità di un loro ritiro, qualora altre esigenze fossero state accolte, non sono

in questo momento in grado di precisare se arriveremo a ritirare gli emendamenti in questione o se li sosterranno fino in fondo. Chiederei pertanto al Presidente di rinviare la decisione al termine della discussione sulle linee generali, nella quale mi auguro si chiariscano le posizioni delle varie parti politiche.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta dell'onorevole Garzia di rinviare la decisione relativa all'invio dei due emendamenti alla Commissione bilancio al termine della discussione sulle linee generali.

VINICIO BERNARDINI. Senza con questo intervento esaurire quella che sarà la partecipazione del mio gruppo alla discussione sulle linee generali, vorrei un ulteriore chiarimento su un aspetto particolare.

Poiché l'onorevole Garzia ha chiesto alle varie parti politiche di precisare la loro posizione per decidere in merito ad alcuni emendamenti presentati dalla democrazia cristiana o da alcune componenti del gruppo democristiano, ci sembra che il Governo debba chiarire la sua posizione in ordine alla questione relativa al minor gettito derivante per le disposizioni relative alle imprese minori; in tale questione ritengo debba essere compresa anche quella concernente l'ILOR. Al Governo certamente non sfuggirà il fatto che, al di là della vicenda poco edificante circa le valutazioni fatte in ordine al minore gettito di entrate, tale impatto comportava, nel provvedimento licenziato dall'altro ramo del Parlamento, un onere di 1.300 miliardi così ripartiti: 900 derivanti dall'ILOR e 400 dall'articolo 16. Quindi questi 1.300 miliardi di minori entrate alleggerivano il carico fiscale delle imprese minori. Per esempio ai 400 miliardi relativi all'articolo 16 si sono sostituiti 300 miliardi che derivano dalla manovra presente nel decreto fiscale.

FRANCESCO FORTE, *Ministro delle finanze*. I miliardi sono di più.

VINICIO BERNARDINI. Vi è anche la questione delle 100.000 lire di detrazione per le imposte sul reddito delle imprese minori, ed avevamo sentito che ciò significava una minore entrata per l'erario di 300 miliardi.

FRANCESCO FORTE, *Ministro delle finanze*. Le minori entrate derivano dalla modifica dell'articolo 1 dove sono contemplate detrazioni per i viaggiatori di commercio e per altri soggetti.

VINICIO BERNARDINI. Questa questione riguarda però particolari categorie.

Il Governo ha comunque imboccato una strada sbagliata e purtroppo non se n'è reso conto. Quindi ricapitolando modifichiamo l'onere derivante dall'ILOR, che ora ammonta a 400 miliardi, e l'onere derivante dall'articolo 16, che ammonta a 300 miliardi; abbiamo quindi 700 miliardi a fronte dei 1300 previsti nel provvedimento licenziato dal Senato per quanto riguarda il settore delle minori imprese. Non credo che si possa ritenere questo sacrificio una sorta di *una tantum*, in quanto agirà nello stesso periodo in cui troverà applicazione il provvedimento riguardante l'imposta perequativa straordinaria che dovrebbe produrre un maggiore gettito, pari a 2000 miliardi, derivante dall'aumento del 4 per cento dell'ILOR. La domanda che pongo al Governo è questa: ritiene che questo sacrificio che si richiede a questo settore possa essere in un futuro modificato? Si pensa che tale sacrificio debba essere limitato al solo 1983? Noi vorremmo sapere queste cose dal Governo al fine di produrre norme che siano equilibrate, stiamo infatti assistendo da un po' di tempo ad uno squilibrio a favore della maggiore impresa.

FRANCESCO FORTE, *Ministro delle finanze*. Prima di tutto vorrei precisare che per l'articolo 16, trasferito nel decreto, l'onere è pari a 420 miliardi; 120 imputabili a maggiori detrazioni percentuali e 300 a detrazioni aggiuntive. Vi sono poi 400 miliardi già impostati, per cui si giunge ad una cifra complessiva di 820 miliar-

di a fronte dei 1300 che erano stati precedentemente fissati. Questa è la manovra che si intende porre in essere, se poi a qualcuno non piace è un'altra questione. Ripeto che qui stiamo trattando di sgravi e non di maggiori oneri; si correggono inoltre le aliquote per tutti i soggetti. Non dobbiamo neppure dimenticare che la fiscalizzazione degli oneri fiscali, rispetto al 1982, si è accresciuta di 1400 miliardi di cui una parte va a beneficio delle minori imprese. Quindi, da un punto di vista globale, il conto è quanto meno alla pari.

Dobbiamo poi osservare che non si tratta qui di fare ragionamenti in termini di cifre, bensì in termini strutturali; vorremmo infatti sottolineare l'importanza di aver stabilito un meccanismo che dà, indipendentemente dal numero degli addetti, al fine di evitare una discriminazione, un incentivo molto più importante alle imprese. L'onere sarà, se il provvedimento avrà successo, di soli 100 miliardi. Il ragionamento su questo provvedimento non può essere fatto in termini quantitativi; da un punto di vista congiunturale bisogna tener presente che questa manovra concede innegabili benefici a quasi tutte le categorie economiche.

VARESE ANTONI A noi corre l'obbligo di riprendere alcune posizioni che avevamo avuto occasione di esprimere nel corso della discussione di questo provvedimento e che devono essere aggiornate allo stato dei fatti. La prima questione che dobbiamo rilevare è che è giusto che il Parlamento consideri la riduzione del *fiscal drag* delle imprese alla stessa stregua di quella per i lavoratori autonomi. La seconda questione che intendo sollevare concerne il nostro rammarico per il fatto che, per le inadempienze del Governo, più volte denunciate, in ordine ad una complessiva sistemazione della questione relativa al diritto societario ed ai bilanci delle aziende, nessun passo avanti è stato finora compiuto.

Desidero ricordare ai colleghi che, in relazione all'adeguamento del diritto societario e alle innovazioni tese a garantire trasparenza e veridicità dei dati che sca-

turiscono dai bilanci, e quindi in relazione ad una riforma strutturale e non congiunturale, come questa continua ad essere, il Governo aveva chiesto un termine di 15 giorni per provvedere all'adeguamento del nostro diritto societario alle direttive della Comunità europea.

Segnalo in proposito che il provvedimento era già all'esame dell'aula, che il termine di 15 giorni era stato deliberato dall'Assemblea, e sottolineo la comprensione che l'opposizione ha dimostrato al Governo. Ricordo in particolare l'intervento del collega Minervini, al quale non è stata ancora fornita una risposta soddisfacente da parte del Governo, se è vero, come è vero, che a distanza di svariati mesi non ci troviamo ad esaminare un provvedimento organico di riforma, ma ancora la « Visentini-bis »; il che non costituisce certo la migliore garanzia di una reale volontà innovatrice sul problema della rivalutazione dei cespiti monetari.

Perché non c'è questa garanzia, signor Presidente, onorevoli colleghi? Perché in Italia non c'è un ordinamento che garantisca la fedeltà e la veridicità dei bilanci, non essendo state risolte legislativamente alcune questioni che si sono poste circa lo sviluppo delle nostre società. Per altro, non mi sembra del tutto casuale il fatto che, mentre noi discutiamo ancora su queste misure, sia la CONSOB che deve supplire alle carenze legislative, con la decisione di stabilire l'obbligo del bilancio consolidato nel 1983 per oltre 40 società italiane.

Queste osservazioni le facciamo per ribadire ai colleghi della maggioranza che partiamo dal presupposto inaccettabile di operare la rivalutazione dei cespiti monetari per bilanci sui quali non abbiamo dati certi.

Il ministro ha ritenuto, rispondendo alle nostre richieste di precisazione, che non è necessario sottoporre alla Commissione bilancio il problema del minore gettito per il 1983 per quanto riguarda la rivalutazione dei cespiti monetari. Ciò anche se noi abbiamo dimostrato che il complesso delle minori entrate è costituito da una cifra che può variare dai 500 ai 1.200 mi-

liardi per la sola IRPEG, senza contare gli effetti dell'IRPEF per quelle imprese la cui ragione sociale sconta l'imposta sulle persone fisiche.

Su quest'ultimo problema il ministro non ha detto una parola, anche se - lo ripetiamo - nel 1982 gli effetti erano stimati in un minore gettito di mille miliardi. Verificheremo successivamente se di questo minore gettito si è tenuto conto.

Vi è poi il problema molto delicato della tutela dell'equità di trattamento tributario tra le grandi imprese (quelle, in sostanza, soggette all'IRPEG) e le minori imprese. Non credo che ci possiamo dichiarare soddisfatti della risposta fornita dal ministro ai quesiti posti dal collega Bernardini, che vertevano su problemi certamente rilevanti e sui quali torneremo nel corso della valutazione dei singoli emendamenti e in quella complessiva del provvedimento. Ci riserviamo il giudizio non solo sulla diversa disciplina annunciata dal ministro per quanto riguarda lo articolo 10, ma anche sulla soppressione dell'articolo 16. Qui ci troviamo di fronte al solito balletto delle cifre, che sono state di volta in volta modificate, ma non certo a favore dell'impresa minore.

Se è giusto - noi lo abbiamo detto chiaramente in varie occasioni, ma torniamo a ripeterlo - che si operi una rivalutazione dei cespiti monetari anche al fine di correggere gli effetti dell'inflazione sui bilanci delle aziende, non si potrà non convenire con noi sul fatto che questo sistema non garantisce il raggiungimento dello scopo che ci siamo prefissi. È stato calcolato che la massa della rivalutazione dovrebbe aggirarsi sui 30 mila miliardi. Calcolando una massa annua di ammortamento intorno al 10 per cento - e si tratta di una media mediata fra i vari coefficienti di ammortamento dei vari cespiti -, potremmo avere un ammortamento che si aggira intorno ai 3 mila miliardi nell'anno di entrata in vigore di questo provvedimento; né dati ulteriori per ridurre il complesso delle minori entrate possono dedursi nelle norme contenute negli articoli da 1 a 9.

Un'altra parte del provvedimento comprende una serie di misure, a favore del movimento cooperativo.

Noi - e confido non soltanto noi - riconosciamo particolare rilevanza a questo gruppo di articoli ed ai nostri emendamenti, perché riteniamo che al movimento cooperativo si debba guardare come a uno degli strumenti ai quali è possibile accedere da parte di tutti gli operatori per la realizzazione di una politica economica nel nostro paese, secondo i fini che ci proponiamo.

Non si tratta quindi di agevolare un singolo settore, ma di adeguare la nostra normativa, per quanto riguarda le cooperative, alle funzioni ed ai compiti che consideriamo opportuni per lo sviluppo e la ripresa dell'economia nel nostro paese.

La serie di emendamenti che abbiamo presentato alla prima parte del provvedimento mostra complessivamente un taglio di maggiore cautela e certezza per quanto riguarda le procedure e le norme della rivalutazione.

Devo invece esprimere la nostra contrarietà all'approvazione di quelle parti del provvedimento che fanno venir meno questa certezza. Mi riferisco, in particolare, a quella parte che inopinatamente (così è stato riconosciuto dal relatore) è stata introdotta dal Senato per quanto riguarda la rivalutazione delle scorte di magazzino. Mi sembra che siano state proposte altre soluzioni per la valutazione delle scorte, mi pare da parte del collega Usellini. Per quanto ci riguarda, dobbiamo confermare l'opposizione a che passi questa parte del provvedimento, che finirebbe con il creare condizioni di incertezza, favorendo i più abili dal punto di vista fiscale, e coloro che comunque non operano la rivalutazione secondo corretti criteri.

Naturalmente non siamo contrari a introdurre nella legislazione modifiche per quanto riguarda i criteri di valutazione delle scorte e delle merci in magazzino, per renderli più compatibili con le esigenze di certezza (quelle di carattere formalistico, da parte del contribuente, sono meno importanti). Ma la realtà è che



secondo la formulazione passata al Senato, e che mi pare qui la democrazia cristiana intenda sostenere con gli emendamenti, si compie un'operazione che non consiste in una rivalutazione dei cespiti monetari secondo i principi ai quali ci siamo riferiti all'inizio, che abbia efficacia per quanto attiene alla verità ed alla trasparenza dei bilanci; ma finisce per trasformarsi in ulteriori agevolazioni, non controllabili, che riteniamo del tutto ingiustificate.

Concludo dicendo che il nostro gruppo è disponibile all'esame attento di ogni parte del provvedimento.

Riteniamo di dover fare delle riserve perché il Governo non ha ancora presentato il testo definitivo per quanto riguarda il trattamento dell'impresa minore; e confermiamo l'orientamento inteso ad evitare che dall'insieme della manovra le imprese minori escano sacrificate.

Riteniamo non sufficiente, almeno per come la conosciamo al momento, l'interpretazione che ha dato qui il ministro circa l'eventuale esclusione dall'ILOR per quanto riguarda le imprese artigiane. Avremo comunque modo di esprimere in dettaglio la nostra opinione nel corso dell'esame dei singoli articoli del provvedimento.

Queste le ragioni di carattere generale che ritenevo doveroso da parte nostra far presenti ai colleghi.

RAFFAELE GARZIA. Siamo per la rapida approvazione di questo provvedimento; e non occorre che il collega Battaglia ci faccia sollecitazioni, dirette o indirette, in questo senso, perché l'abbiamo detto già in modo più che chiaro. Mi dispiace che il collega in questo momento sia assente, perché avrei gradito che sentisse queste mie parole.

Il mio intervento in sede di discussione generale durerà forse tre minuti.

Abbiamo dinanzi a noi tre questioni. La prima è quella della rivalutazione, e riguarda gli articoli fino al 9; c'è poi l'articolo 10; ed infine i problemi che ha enunciato or ora il collega Antoni, e sui quali, in sede di comitato informale, ave-

vamo già espresso alcune opinioni di massima.

Per la prima questione, il nostro gruppo ha presentato una serie di emendamenti, che tendono a fare giustizia, per quanto riguarda la rivalutazione delle merci, inserendo nel provvedimento anche le imprese che attualmente sono escluse, stando al testo che ci proviene dal Senato. Attualmente risultano ammesse le aziende minori, fino a 480 milioni; così dicasi per le società di capitali, che sono state ammesse con alcune risoluzioni, sulla cui fondatezza giuridica, in riferimento alla riforma tributaria, ci sarebbe da fare qualche riflessione. Cito, per tutte le risoluzioni, la 9/772, dell'8 settembre 1976, « Rivalutazione del valore del magazzino ».

Se dunque le società di capitali sono ammesse alla rivalutazione; e le aziende minori, fino a 480 milioni, vi sono ammesse dal testo del Senato; rimangono fuori tutte le altre, come le ditte individuali, le società di persone a contabilità ordinaria.

La nostra serie di emendamenti tende da un lato a perequare queste situazioni, rendendo possibile anche a questo terzo gruppo la rivalutazione di magazzino; e tende dall'altro a rendere più praticabile la rivalutazione stessa, per le imprese minori, con mezzi diversi da quelli del testo del Senato.

Non sto ora a illustrare questi emendamenti in particolare; lo farò se sarà necessario, perché abbiamo considerato, per agevolare il corso della legge, che probabilmente su queste questioni si potrà tornare in seguito.

Riteniamo piuttosto che sarebbe di maggior vantaggio per tutti se il Governo accettasse la nostra proposta — che già conosce — relativa ai criteri di rivalutazione delle scorte, in linea generale, che non costa una lira, e che consente maggior chiarezza tanto per il fisco quanto per il contribuente. La illustrerò poi in dettaglio.

La questione della rivalutazione del magazzino, secondo la legge 29 settembre 1973, n. 597, come risulta dal combinato disposto degli articoli 62 e 75, ha creato

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1983

notevoli complicazioni nella vita delle aziende. Alle richieste che sono state avanzate taluni uffici hanno dato risposta positiva, taluni hanno dato risposta negativa, taluni hanno taciuto, per evitare di assumersi responsabilità. Il nostro emendamento tende a dare chiarezza ed a far sì che i contribuenti possano avere delle indicazioni su cui contare. Questa situazione di incertezza non giova a nessuno. Se il Governo e se i colleghi — noi teniamo al parere di tutti i gruppi presenti nella Commissione — manifestassero su questo emendamento un apprezzamento, saremmo disposti a ritirare *tout court* tutti gli emendamenti presentati fin qui dall'articolo 1 all'articolo 9, salvo alcune possibili questioni particolari (e debbo dire che se l'onorevole Battaglia mi avesse ascoltato si sarebbe potuto tranquillizzare).

Sull'articolo 10 c'è la seconda questione. Il Governo ha presentato un suo emendamento dal costo stimato di 400 miliardi, sulla cui costituzionalità, per quanto ci riguarda, abbiamo alcuni dubbi. Noi abbiamo presentato un emendamento alternativo — che non illustro ora, ma mi riservo di farlo al momento opportuno — che, se ho ben capito dall'esposizione del ministro e dalle richieste preventive fatte dal gruppo comunista sulla copertura, ha pressappoco un pari costo. Si tratta solo di rendersi conto che il nostro emendamento è nella logica strutturale del decreto del Presidente della Repubblica relativo all'ILOR, mentre l'emendamento del Governo introduce elementi di novità e rischia in qualche misura di complicare le cose.

Terza questione: gli emendamenti presentati dal gruppo comunista relativamente ai problemi di copertura, che riguardano gli interessi del capitale versato e la estensione territoriale delle banche popolari. Su queste due questioni, noi, in linea di massima, siamo disponibili non solo a discutere, ma anche a meglio precisare gli obiettivi che il gruppo comunista si è posto e anche a dare probabilmente un contributo positivo.

Pertanto se ella, onorevole presidente, volesse considerare la mia proposta, pro-

prio al fine di semplificare l'ordine dei lavori e di procedere con sollecitudine, credo che aggruppando quanto abbiamo sul tavolo in queste tre parti, si potrebbe procedere con speditezza. La prima parte è quella del ritiro degli emendamenti, ritiro possibile ove ci fosse comprensione per la questione che noi abbiamo posto, che è di carattere generale. La seconda parte: una discussione di migliore chiarimento sulla alternativa all'articolo 10. Terza parte: un approfondimento degli emendamenti del gruppo comunista e delle questioni poste da questo gruppo.

PRESIDENTE. Onorevole Garzia, la ringrazio per questa sua proposta tesa a dare maggiore speditezza ai lavori della Commissione. Questa proposta sarà praticabile naturalmente se l'intera Commissione sarà d'accordo. Tuttavia resta il fatto che da parte nostra si dovrà procedere secondo la forma prevista dal regolamento per la discussione e quindi dovremo passare attraverso i vari articoli. Il tempo con il quale ci fermeremo su di essi è naturalmente relativo all'accoglimento della sua proposta da parte di tutte le parti. Nella sostanza credo che la sua proposta possa essere accolta e personalmente la ritengo agevolativa dei lavori. Tuttavia soltanto nel prosieguo della discussione sarà possibile vedere in quale misura essa potrà realizzarsi.

RAFFAELE GARZIA. Volevo solo aggiungere, signor Presidente, che comprendo come la procedura impedisca che si realizzi questo tipo di accordo. Però, ripeto, a noi è sufficiente che il Governo, nella replica alla discussione generale, ci chiarisca qual è la sua propensione verso la nostra proposta alternativa. Gradiremmo conoscere anche su questa il parere degli altri gruppi della maggioranza. Ove si manifestasse comprensione, potremmo ritirare gli emendamenti fino all'articolo 9.

ORAZIO SANTAGATI. Desidero solo fare una precisazione. Date le questioni che sono state poste sul tappeto all'inizio della discussione generale, che in linea di

massima coinvolgono aspetti inerenti all'articolazione stessa delle proposte di legge al nostro esame, e quindi potrebbero in un certo qualmodo essere propedeutiche a una vera e propria esposizione di natura soltanto generale, io, dal punto di vista mio personale, non avrei nulla in contrario ad accogliere l'invito dell'onorevole Garzia e quindi a poter guardare con attenzione tutti i punti più qualificanti del provvedimento nei termini in cui questi punti possono essere a loro volta suscettibili di diversa formulazione del testo. Se questa tendenza potesse prevalere nella Commissione, ritengo che le questioni specifiche finiranno con avere maggior peso e significato rispetto al problema generale, che sembra essere considerato come di notevole urgenza, tenuto conto del fatto che più o meno, almeno per quanto riguarda il mio gruppo, il significato dell'assenso che è stato dato al passaggio in sede legislativa di questi provvedimenti è proprio collegato alla diffusa esigenza che c'è in molti settori finanziari italiani della messa a punto di questi strumenti legislativi. Per cui, se dal punto di vista generale, credo che ci sia ben poco da aggiungere, c'è da parte del mio gruppo, e ritengo, in linea generalizzata, anche da parte degli altri gruppi, la volontà di portare avanti sul piano della immediatezza legislativa questi provvedimenti. I motivi che stanno alla base della nostra propensione scaturiscono dal fatto stesso di avere già consentito il passaggio in sede legislativa, C'è cioè la volontà obiettiva che il provvedimento, sia pure con i dovuti aggiustamenti e miglioramenti, venga celermente approvato. Questo costituisce il fatto preminente dal punto di vista della generalità del problema. Questa preminenza è dettata dall'esigenza, ben diffusa in larghi strati dell'ambiente economico e finanziario italiano, di non apportare ulteriori indugi a questa legge la quale già per gli indugi che ha avuto ha implicitamente precluso o quasi la possibilità di una applicazione della stessa in occasione delle stesure dei prossimi bilanci. Se tardassimo ancora di più, il danno sarebbe ancora maggiore, perché se già molte aziende

vengono tagliate fuori per quest'anno dall'accoglimento di queste nuove norme, potrebbe rimanere fuori anche quell'ulteriore fetta di imprese che possono varare con più tranquillità i loro bilanci fino al 30 giugno.

Comunque, più si va in là, più si toglie la possibilità a questa quota residua di aziende di poter beneficiare di questa legge. Possiamo dire che la prima legge Visentini ha dato risultati positivi; possiamo aggiungere che l'inflazione selvaggia, che in questi ultimi anni si è riversata sulla nostra economia, ha reso indilazionabile il quesito se si possa e si debba dare maggiore respiro alla rivalutazione di tutti quei cespiti aziendali che risultano anacronistici rispetto all'inflazione.

Quindi non sarebbe una forma soltanto surrettizia di appoggio e di sostegno: sarebbe una doverosa congruenza tra valori ormai considerati superati dall'inflazione e che, rivalutati, potrebbero consentire alle aziende di sanare meglio i loro bilanci; e non certo con sistemi di ingegneria ma con rispondenza ad un presupposto concreto costituito dalle disponibilità che ogni azienda ha. Questo darebbe la possibilità a molte aziende di poter rendere più produttive le loro risorse e non essere soltanto assillate da esigenze puramente tecniche di adeguamento dei deficit di bilancio, con il ricorso ad aumenti continui di capitale o alla valorizzazione dei capitali delle aziende medesime: il che sono tutte operazioni che non giovano certo alla salute di una azienda.

A questo punto intendo dimostrare non solo la volontà persistente del mio gruppo di portare avanti la conclusione dell'esame di questo provvedimento, ma la propensione a rendere questo strumento il più valido possibile, il più rispondente ai fini che esso si è prefisso; e nella prospettiva di superare anche talune delle difficoltà di ordine procedurale che lungo il cammino si dovessero manifestare. Consideriamo pertanto la discussione generale una specie di *passépartout*; il mio intervento si risolve quindi in una dichiarazione di intenti, favorevole al varo della legge, riservandomi di intervenire sull'artico-

lato per una migliore stesura di tutto il provvedimento.

Entro questi limiti e con questi chiarimenti, si può, a mio avviso, passare dalla fase della discussione generale all'esame dei singoli articoli.

GUSTAVO MINERVINI. Vorrei ricordare che da tempo questa Commissione e la Commissione giustizia in sede congiunta hanno avuto assegnato in sede referente l'esame del disegno di legge attuativo della seconda, terza e quarta direttiva comunitaria in materia di società; e la quarta direttiva riguardava appunto i bilanci.

Il disegno di legge fu discusso in Aula perché decorsi abbondantemente i termini le Commissioni non avevano concluso i propri lavori, e fummo proprio noi a sostenere che bisognava approfondire l'argomento. Dopo di che il disegno di legge è tornato alle Commissioni e non se ne è saputo più nulla.

Vorrei anche far presente di aver inviato una lettera all'attuale ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, onorevole Biondi, ma non ho avuto una risposta su questo argomento. Penso che sarebbe importante esaminare questo problema, perché a mio avviso costituisce la premessa di un tema rispetto al quale la questione della rivalutazione che trattiamo in questa sede costituisce solo un succoso lembo. È possibile che questo disegno di legge non possa mai essere messo all'ordine del giorno? Noi ora stiamo discutendo di un provvedimento che rappresenta un aspetto parziale di un problema più generale che non trattiamo mai. Infatti nella quarta direttiva non solo si parla dei bilanci, ma si prevedono anche le possibilità e le condizioni delle rivalutazioni; ma siamo sempre costretti a trattare questioni contingenti sotto l'impulso dell'urgenza, perché gli interessati premono sulla Commissione, mentre argomenti importanti, che comprendono anche la soluzione permanente di problemi contingenti, non vengono trattati mai.

Senza dunque voler in alcun modo intralciare il lavoro della Commissione, faccio appello al presidente affinché, d'accor-

do con il presidente della Commissione giustizia, pongo finalmente all'ordine del giorno delle Commissioni riunite il provvedimento di attuazione delle direttive comunitarie II, III e IV in materia di società.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Minervini, del suo intervento ma posso dirle che ho già preso contatto a questo proposito con l'onorevole Felisetti, il quale mi ha assicurato la sua disponibilità. Fino ad oggi ci è però mancato il tempo, anche perché i relatori (ed io mi farò carico anche di sollecitarli) sono stati molto occupati e dovrebbero preliminarmente dirci se sono nelle condizioni di riferire sull'argomento. Mi rendo conto che il problema è della massima urgenza e le assicuro che nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza tratteremo l'argomento con priorità.

GIUSEPPE D'ALEMA. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Minervini e vorrei poi dire ai colleghi che mi auguro che l'assiduità dimostrata da tutti i colleghi nell'affrontare questo provvedimento rimanga tale anche quando si tratterà di risolvere altri problemi annosi e di grandissima rilevanza. Non mi soffermo su tutte le conseguenze che possono derivare dal provvedimento sollecitato dall'onorevole Minervini. Dico solo in generale che se adottiamo delle misure necessarie e dovute a sostegno della produzione non possiamo ignorare la necessità di intervenire anche in materia di bilanci, perché in questo modo si creano le condizioni per poter in futuro superare tutta una serie di problemi di cui sempre ci lamentiamo ma che mai vengono affrontati.

PRESIDENTE. Voglio dirle, onorevole D'Alema, che tengo ben presente il contenuto dell'intervento da lei svolto in aula e l'elenco dei problemi più urgenti che era in esso contenuto. Mi trovo perfettamente d'accordo con la graduatoria che lei ha proposto in aula, considerandola se non completamente esaustiva quanto meno ampiamente indicativa dei problemi più

urgenti. Stiamo solo aspettando di liberarci della pressione derivante dalla manovra economica e dai decreti per poi fare un nostro programma di lavoro, come è nostro diritto e dovere.

FILIPPO FIANDROTTI. Mi associo all'augurio del presidente di poter finalmente autoregolare i nostri lavori secondo un criterio di programmazione sulla base di precise priorità.

A proposito del disegno di legge che stiamo discutendo, vorrei prima di tutto dire che il mio gruppo conferma la sua piena disponibilità per giungere ad una rapidissima approvazione, sulla base di un impegno politico che tutti abbiamo a suo tempo assunto per giungere con urgenza al varo del provvedimento sui fondi comuni e della cosiddetta « Visentini-bis », per i quali abbiamo tutti accettato di giungere contemporaneamente al voto finale. E per parte nostra confermiamo questo impegno, dichiarandoci disponibili ad accogliere qualunque proposta utile ed accettabile diretta ad accelerare il nostro lavoro.

Questo nostro atteggiamento non deriva naturalmente soltanto dall'impegno politico assunto ma anche dalla convinzione della bontà e necessità di questi provvedimenti. Sappiamo che ormai i tempi per fare in modo che le imprese possano avvalersi del provvedimento già quest'anno sono estremamente ristretti, in quanto le aziende devono rispettare tutta una procedura interna (approvazione del bilancio ricomposto e rivisto da parte dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali, deposito prima della presentazione dell'Assemblea e così via).

Con questo spirito, faccio mio ciò che è stato detto dal collega Garzia ed esprimo la nostra valutazione positiva sul suo emendamento 9. 06, che prospetta una pluralità di soluzioni per la rivalutazione del magazzino, che ci sembra sia stato accolto dal Governo e che consentirebbe, se approvato, di ritirare tutti gli altri emendamenti presentati alla prima parte del provvedimento e di accelerare di molto il nostro lavoro.

Per quanto riguarda l'articolo 10, apprezziamo le dichiarazioni e gli sforzi fatti dal Governo per andare incontro alle esigenze manifestate. L'impegno finanziario di 820 miliardi di sgravi non è indifferente e credo che l'emendamento proposto in tal senso dal Governo possa essere accettato da tutta la Commissione. Così come ritengo possa incontrare un larghissimo consenso l'emendamento Garzia, che si muove nella stessa logica.

Non voglio entrare nel merito degli emendamenti proposti sia dal gruppo comunista e sia da colleghi della maggioranza. Noi riteniamo comunque che lo spirito che li ispira, la difesa cioè dell'impresa minore o almeno la non discriminazione delle sue sacrosante esigenze, sia sempre stato considerato dalla maggioranza, che ha fatto in quella direzione tutti i passi possibili. Lo abbiamo detto più volte ma voglio ripeterlo: noi consideriamo quella dell'impresa minore una funzione essenziale per il tessuto economico del paese ed è ben lontana da noi l'idea di crearle condizioni di sfavore. Tutto ciò che è in questo senso accoglibile sarà da noi accolto con il più ampio favore, senza alcun desiderio di guadagnare meriti improvvisi o di garantirsi primati, ma con l'unico scopo di rispettare la logica della manovra economica complessiva, rimanendo nell'ambito delle decisioni già prese per altri soggetti investiti dai recenti provvedimenti.

Concludo con una osservazione di natura regolamentare in riferimento all'obbligo del parere della Commissione bilancio su tutti gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzioni di entrate. Questo obbligo limita notevolmente i vantaggi della sede legislativa, alla quale si ricorre normalmente perché si riconosce una certa urgenza al provvedimento da esaminare. Proprio in ragione di questa urgenza e per evitare la lungaggine del parere della Commissione bilancio si finisce spesso per abbandonare determinate questioni. Ritengo, quindi, opportuno che si pensi ad una modifica regolamentare che possa evitare gli effetti distorti di questa situazione.

MARIO USELLINI. In questo intervento e nel momento in cui il disegno di legge sembra ormai giunto sulla dirittura di arrivo, vorrei limitarmi ad alcune brevi considerazioni rispetto a questo provvedimento da tempo atteso dai settori economici.

Ritengo che alcune questioni non siano state affrontate e perciò ho presentato alcuni emendamenti tendenti a far sì che esse siano utilmente discusse in modo non disgiunto da quelle già poste nel provvedimento. In particolare, ho presentato una proposta di modifica delle aliquote relative all'imposta di successione. Questa imposta, già aggiornata dalla precedente legge « Visentini-uno », è applicata con criteri di progressività relativi a valori monetari che hanno perduto parte del loro significato, soprattutto se riferiti a successioni aperte successivamente all'entrata in vigore del provvedimento. Per questa ragione ritengo necessario procedere ad un adeguamento anche di questo aspetto, così come si è fatto relativamente, ad esempio, ai redditi di lavoro dipendente e di impresa.

PRESIDENTE. Onorevole Usellini, ha calcolato quale potrebbe essere l'eventuale minor gettito?

MARIO USELLINI. Verrò anche a questo, signor Presidente.

Con riferimento all'attuale indicazione contenuta negli articoli 2 e 3, occorre rilevare che, rispetto alla data in cui furono formulate le norme, è ormai decorso un altro periodo completo di imposta. Per questa ragione, tanto varrebbe portare l'adeguamento in parità temporale, riferendolo, quindi, anche al 1982, così come si è fatto per il lavoro dipendente.

Ritengo fondata l'osservazione formulata da alcuni colleghi in merito alla rivalutazione prevista dall'articolo 9 per le imprese minori. Obiettivamente non si comprende perché detta rivalutazione debba essere consentita ad alcune imprese e non ad altre, tenendo anche conto che un simile criterio viene a determinare una

perdita secca per l'erario, poiché la rivalutazione non ha costi fiscali.

Con l'emendamento presentato insieme al collega Garzia, invece, non si ha un adeguamento, diciamo, di metro monetario, quanto di sistematica generale, con l'introduzione di criteri corretti già adottati nella pratica ma riconosciuti sistematicamente dal fisco solo in termini facoltativi, con le discriminazioni ricordate dallo stesso relatore. Si tratta, infatti, di facoltà riconosciute al contribuente dalla legge, che però nella pratica sono subordinate ad una iniziativa dell'amministrazione, che non è né simultanea né generale. Anzi, debbo aggiungere che nel 1981 la direzione generale delle imposte dirette ha precisato che l'adozione di detti criteri è subordinata ad una esplicita autorizzazione dell'amministrazione stessa. Ecco, dunque, la ragione di dare retroattività a questa norma, sanando così situazioni di fatto esistenti e riferite non solo alle grandi imprese, ma anche alle piccolissime, le quali adottano per prassi costante criteri di questo tipo.

Infine, con l'ultimo comma del nostro emendamento ci siamo preoccupati di chiarire che l'applicazione della rivalutazione produce conseguenze sul prelievo fiscale in quanto i valori che emergono dalla applicazione di questi criteri sono assoggettati a prelievo fiscale. Inoltre ci siamo preoccupati di prevedere una cadenza che distribuisca nel tempo la tassazione per evitare che soggetti che dispongano di una consistente riserva rinuncino all'utilizzo di detti criteri.

Vorrei concludere ricordando la necessità di coordinare le norme relative al periodo di imposta, per cui non sono stati ancora approvati i bilanci, con una norma transitoria che consenta, indipendentemente dalle indicazioni previste dal codice civile all'articolo 2364, di approvare il bilancio entro il 30 giugno 1983. Questo assicurerebbe un lasso di tempo sufficiente per quelle istruzioni ministeriali che di norma vengono emanate in materia e che consentono una corretta applicazione delle varie disposizioni spesso molto complesse.

In questo senso mi sono fatto promotore di un emendamento, del resto già recepito come principio nel provvedimento di condono, per cui l'amministrazione sia tenuta ad emanare, con apposito decreto del ministro delle finanze, le norme di attuazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge, pubblicando apposito decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Concludo indicando che l'eventuale copertura degli emendamenti potrebbe essere trovata nella abrogazione delle agevolazioni fiscali in ordine alle rivalutazioni di magazzino.

VARESE ANTONI. Siccome l'onorevole Garzia ha poc'anzi affermato che avrebbe gradito conoscere l'atteggiamento del nostro gruppo in ordine alle ipotesi alternative, e soprattutto in ordine alla eventuale rinuncia di rivalutazione delle giacenze di magazzino, possiamo dire che in linea pregiudiziale non siano, salvo i testi, contrari a discutere l'emendamento 9. 0. 6. Resta comunque il fatto che nel merito abbiamo alcune riserve da porre. Questo comunque ci consentirà nel prosieguo di presentare alcune controproposte al fine di disciplinare l'intera materia. Vorrei invece confermare il giudizio negativo del nostro gruppo in ordine al terzo comma dell'articolo 9.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il testo alternativo comprende tutti gli imprenditori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Signor Presidente, devo riscontrare con piacere il consenso di tutti i gruppi nei riguardi del provvedimento oggi al nostro esame. Per quanto riguarda i problemi che sono stati qui sollevati vorrei fare alcune precisazioni, soprattutto in merito alla questione relativa alla rivalutazione delle merci. Mi sembra che i colleghi Garzia ed Usellini, con gli emendamenti 9. 0. 6 e 9. 0. 4 abbiano voluto disciplinare in maniera permanente il nuovo meccanismo di valutazione. Questo meccani-

simo non si basa su fattori monetari, bensì su fattori economici ed è quindi assoggettabile ad imposizione. La contropartita della messa a regime avrebbe come effetto la soppressione del terzo comma dell'articolo 9 che riguarda appunto la rivalutazione monetaria delle merci, cioè la rivalutazione in franchigia di imposta.

Questo è un fatto positivo e non posso che anticipare — dopo ovviamente aver ascoltato l'opinione del Governo a questo proposito — l'apprezzamento del relatore. Non ci do invece di poter anticipare alcuna opinione in merito alle altre questioni sollevate; mi riservo infatti di esprimere il mio parere allorquando passeremo all'esame dei singoli articoli e dei singoli emendamenti. Se si potesse trovare nella giornata odierna una soluzione, soprattutto in merito agli emendamenti presentati all'articolo 9, l'iter del provvedimento sarebbe notevolmente abbreviato.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, vorrei esprimere la mia soddisfazione per la volontà dimostrata dalla Commissione di approvare rapidamente questo disegno di legge che va sotto il nome di legge *Visentini-bis*. Siamo tutti consapevoli che attraverso questo provvedimento cerchiamo di eliminare gli effetti negativi del processo inflazionistico sui conti delle imprese; si vuole inoltre eliminare lo squilibrio esistente nella distribuzione degli oneri tributari tra i due fattori fondamentali della produzione, cioè il capitale ed il lavoro che concorrono alla formazione del reddito.

Noi accresciamo la possibilità per le imprese, attraverso la rivalutazione dei capitali monetari, di autofinanziarsi, ma possiamo dire che incentiviamo anche gli investimenti in quanto tentiamo di attenuare le tensioni inflattive.

Detto questo vorrei rispondere ad alcune obiezioni sollevate dai colleghi. Per quanto riguarda la cooperazione vorrei precisare che il Governo è favorevole a razionalizzare questo importante settore dell'apparato produttivo; siamo infatti disponibili ad esaminare ogni proposta in-

novativa. A mio giudizio occorre però usare molta cautela al fine di evitare che eventuali innovazioni giuridiche possano alterare le connotazioni delle organizzazioni cooperative. Il Governo comunque esprimerà la propria opinione ed il proprio giudizio allorché la Commissione esaminerà gli emendamenti.

Per quanto riguarda l'osservazione preliminare fatta dall'onorevole Garzia, devo dire che il Governo è d'accordo nel sopprimere il terzo comma dell'articolo 9 che prevede la rivalutazione delle giacenze di magazzino. Noi riteniamo infatti utile l'introduzione di nuovi criteri di valutazione per queste giacenze che in un certo modo, come è stato detto, non fanno che tener conto di alcune procedure che vengono attualmente praticate.

Si tratta di offrire agli imprenditori un ventaglio più ampio di opzioni per la valutazione delle scorte; quindi, con l'eliminazione del terzo comma dell'articolo 9 e con l'emendamento presentato dai colleghi Garzia e Usellini credo che abbiamo un reale adeguamento della disciplina legislativa all'evoluzione delle pratiche che vengono seguite nell'ambito delle aziende.

Per quanto riguarda l'adeguamento della nostra legislazione alle direttive comunitarie relativamente al diritto societario e ai nuovi criteri per la formulazione dei bilanci, devo dichiarare che da parte del Governo verrà fatto quanto di sua competenza perché il provvedimento venga esaminato ed approvato al più presto. Infatti, è logico quanto sosteneva l'onorevole Minervini, e cioè che si tratta di un provvedimento che avrebbe dovuto precedere l'approvazione della « Visentini-bis ».

Per quanto riguarda l'articolo 10, devo dire che il Governo ha presentato un suo emendamento che, pur lasciando inalterata l'area dei soggetti beneficiari di queste misure rispetto alla stesura originaria del disegno, tiene conto delle cosiddette imprese minori (dizione che non abbiamo inserito specificatamente in questo articolo, per non dare adito ad interpretazioni errate), e cioè delle imprese artigiane, e di quelle che esercitano la pesca marittima nelle acque interne.

Per un dovere di chiarimento nei confronti di quei colleghi che hanno presentato proposte per la riformulazione dell'articolo 10, preciso che il Governo ha ritenuto di eliminare tutte le limitazioni relative al numero degli apprendisti e dei dipendenti che avrebbero impedito all'impresa di accedere al beneficio della deduzione; in tal modo si è esclusa la costosa esenzione totale, ma si è allargata l'area delle imprese che potranno avvalersi di questi benefici.

Per quanto riguarda l'estensione di questi benefici a tutti gli imprenditori individuali, devo rilevare che occorre fare due considerazioni preliminari. La prima è che riteniamo di dover considerare solo la fascia che comprende le piccole imprese e non gli imprenditori individuali, qualunque sia l'entità del capitale investito nell'impresa. La seconda è quella attinente, viceversa, al capitale investito. A questo proposito va comunque rilevato che l'emendamento 10.7 comporta un ulteriore minor gettito di 500 miliardi rispetto all'emendamento del Governo, che è sostitutivo dell'articolo 10, in cui registriamo un complesso di minori entrate pari a 320 miliardi, cui devono aggiungersi i circa 60 miliardi relativi agli incentivi che vogliamo prevedere per le imprese artigiane che assumono uno o più apprendisti; ciò per incoraggiare l'assunzione di apprendisti e quindi avviare al lavoro un maggior numero di unità.

Sulla base di queste considerazioni, insisterei perché sia accolto in linea di massima (possiamo rivederne la formulazione in sede di discussione di merito) l'articolo 10 così come formulato dal Governo, e ne sia trasmesso il testo alla Commissione bilancio. Pregherei, pertanto, i colleghi che hanno presentato proposte alternative di ritirarle, anche al fine di procedere con maggiore sollecitudine all'esame del provvedimento.

RAFFAELE GARZIA. Signor presidente, ritiro tutti gli emendamenti a mia firma presentati fino all'articolo 9. Prendo atto con soddisfazione degli apprezzamenti nei confronti dell'emendamento firmato dal-



l'onorevole Usellini e da me in materia di rivalutazione delle scorte.

Chiedo norme più chiare nell'interesse del fisco prima e del contribuente poi, ed auspico il compimento di un atto di giustizia che riposi su due capisaldi: da una parte le imprese di capitale e dall'altra le piccole imprese. Queste ultime, per altro, con il ritiro del terzo comma dell'articolo 9 non subiranno alcun danno, anche perché la proposta che proviene dal Senato è scarsamente praticabile, dal momento che ben poche di esse hanno formulato il prospetto stabilito dalla legge tributaria per la riapertura della contabilità. Quindi, con la nostra disponibilità otterremo una norma di certezza che va a vantaggio di tutti.

**PRESIDENTE.** Poiché l'onorevole Garzia ha ritirato i suoi emendamenti fino all'articolo 9, rimane in vita il suo emendamento 10. 7, oltre a quello del Governo che propone una riformulazione dello stesso articolo 10. Questi due emendamenti dovranno essere inviati alla Commissione bilancio insieme ad un terzo emendamento illustrato dall'onorevole Usellini (17. 0. 5) che è relativo alla revisione delle aliquote per l'imposta di successione.

Spero che la Commissione bilancio possa esprimere rapidamente il suo parere su questi tre emendamenti, consentendoci così di proseguire speditamente nell'esame del disegno di legge in discussione.

Rimane allora stabilito che inviamo immediatamente questi tre emendamenti per il parere alla Commissione bilancio.

Fatto questo, procediamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede

legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del medesimo articolo 2425 nonché le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981.

Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, a uffici della società o dell'ente o all'esercizio di attività da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

dagli onorevoli Sarti, Antoni e D'Alema:

*Al primo comma, dopo le parole: , o l'oggetto principale dell'attività aggiungere le parole: nonché gli enti locali, le regioni, le loro aziende ed i loro consorzi. (1. 1);*

dal relatore, onorevole Sposetti:

*All'emendamento 1. 1, sostituire le parole: nonché gli enti locali, le regioni, le loro aziende e i loro consorzi con le parole: nonché le aziende municipalizzate (0. 1. 1. 1);*

dagli onorevoli Antoni, D'Alema e Sarti:

*Al primo comma, dopo le parole: del medesimo articolo 2425 inserire le parole:*

strumentali per l'esercizio dell'impresa agricola e commerciale (1. 3);

*Al primo comma sostituire le parole:* acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981 *con le parole:* risultanti dal bilancio chiuso nel 1981 (1. 2);

dal relatore, onorevole Sposetti:

*Al primo comma aggiungere, in fine, le parole:* e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio (1. 7);

dall'onorevole Usellini:

*All'emendamento 1. 7, dopo le parole:* e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio *aggiungere le parole:* ovvero iscritti in bilancio ai sensi del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 e successive modificazioni (0. 1. 7. 1);

dagli onorevoli Antoni, Sarti, D'Alema e Bernardini:

*Al primo comma dopo le parole:* nell'anno 1981 *aggiungere le altre:* , nei limiti delle rivalutazioni effettuate dalle controllate e collegate e per la quota di pertinenza (1. 4);

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

La rivalutazione di cui al primo comma è obbligatoria per le società quotate in borsa o al mercato ristretto e per le loro società controllate (1. 8);

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Non possono essere rivalutati i fabbricati esclusi dagli ammortamenti di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, salvo quelli che costituiscono copertura delle riserve tecniche di imprese di assicurazioni o investimento dei fondi accantonati per indennità di anzianità o di quiescenza del personale dipendente, nonché gli immobili destinati in uso a soci di

cooperative a proprietà indivisa purché queste nello statuto prevedano la impossibilità di trasformazione in proprietà divisa e che, in caso di scioglimento, il proprio patrimonio passi al comune o al competente istituto autonomo (1. 5);

dall'onorevole Borgoglio:

*Sostituire le parole da:* non possono a: da parte di essi *con le parole:* non possono essere rivalutati i fabbricati esclusi dagli ammortamenti di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (1. 6).

MARIO USELLINI. Signor Presidente, l'emendamento del relatore 1. 7 - che raccoglie le raccomandazioni di alcuni colleghi della Commissione - suggerisce di aggiungere al primo comma dell'articolo 1 le parole « e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio ».

Il subemendamento da me presentato 0. 1. 7. 1, propone di aggiungere un ulteriore periodo: « ovvero iscritti in bilanci ai sensi del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, e successive modificazioni ».

Si tratta in sostanza di consentire la rivalutazione dei cespiti precedentemente non iscritti in bilancio, e che oggi possono esservi iscritti, in forza dell'applicazione della legge sul condono. La norma della legge Visentini, infatti, si applicherebbe praticamente solo ai cespiti iscritti in bilancio, e verrebbe vanificata la possibilità che è data nella legge di condono di apportare rettifiche alle scritture contabili.

Ripeto brevemente: in sostanza, il testo attuale, secondo me, è esauriente: il primo comma termina con le parole « acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981 ».

Il relatore però, raccogliendo le indicazioni di alcuni colleghi della Commissione, propone di aggiungere la spiegazione « e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio ». Ora, la risultanza in bilancio non è evidentemente riscontrabile per quei cespiti che proprio in occasione del condono sono stati fatti emergere.

Allora, perché la regolarizzazione sia consentita con effetto sul bilancio in questione, bisogna dire espressamente che si tiene conto di questa regolarizzazione; altrimenti avremmo un bilancio regolarizzato ai sensi di questa legge, ma che, senza questa chiarificazione, non potrebbe recepire queste iscrizioni che sono consentite da altra legge.

Vorrei fosse chiaro che la norma era già funzionante.

**PRESIDENTE.** Non credo che ci sia bisogno del suo emendamento. Comunque, ripeto, essendo previsto per legge, evidentemente non se ne può non tener conto, non può di ufficio qualsiasi altra autorità precludere la rivalutazione di cespiti che sono emersi da un'attività prevista dalla legge.

**VINICIO BERNARDINI.** Questo significherebbe consentire per alcuni cespiti di rivalutare anche se sono iscritti a bilancio al 31 dicembre 1981. Stiamo attenti: una ciliegia tira l'altra.

**MARIO USELLINI.** Perché?

**VINICIO BERNARDINI.** Per il condono, per il loro valore, si è condizionati a certi parametri. Che cosa si fa con l'emendamento? In realtà si consente una ulteriore rivalutazione. Ho l'impressione che non possa essere accolto proprio per gli effetti distorsivi che si creerebbero. Su questo chiedo il parere del relatore. Comprendo da che cosa è mosso il proponente, però non è detto che posso inserire una macchina, un'attrezzatura, che avevo ommesso di indicare prima. Può essere che la iscrivo per dieci, perché di più non posso. Ma la rivalutazione come la faccio se la macchina risale a quattro anni prima?

Lasciamo il condono fuori di questo. Il condono ha stabilito delle proprie regole. Qui c'è l'iscrizione fino al dicembre 1981, se apriamo il 1982, verranno fuori altre richieste. Ripeto con il 1981 il condono è chiuso.

**MARIO USELLINI.** Nei bilanci 1982 per il 1981!

**VINICIO BERNARDINI.** Per rettificare le scritture contabili al 1° gennaio 1982.

**GIUSEPPE SPOSETTI, Relatore.** Vorrei ripartire dal testo del Senato per quanto riguarda la possibilità di rivalutazione. Il testo dice esattamente: « acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981 ». Ho voluto ulteriormente precisare con un emendamento sostitutivo, rispetto anche a quello presentato da Antoni, che questo voleva indicare: « e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio ». Quindi tutti i cespiti indicati nell'esercizio chiuso nel 1981 - e relativo al 1981 - praticamente approvato nel 1982, possono essere rivalutati. La legge sul condono consente di far emergere nel bilancio 1982 - realizzati cioè nel 1981 - cespiti, posizioni, eccetera. Che questi possano essere stati acquisiti negli anni precedenti, è un discorso su cui possiamo essere d'accordo. È chiaro che quello che dice Usellini è possibile solo con il suo emendamento, ma è altrettanto chiaro che se facciamo una eccezione apriamo nel bilancio 1982 tutta una serie di questioni che dal punto di vista tecnico sono difficilmente risolvibili.

Per queste ragioni prego l'onorevole Usellini di ritirarlo, altrimenti andiamo a mettere insieme risultanze del bilancio del 1981, relative a quell'esercizio, con il bilancio successivo e quindi creiamo un collegamento che, invece, anche per una questione di chiarezza, non dovrebbe esistere.

**PRESIDENTE.** Credo, onorevole Sposetti, che la ragione sia diversa. Ma su questo si potrebbe discutere. Il condono è relativo al 1981 e le variazioni previste dalla legge sono relative al 1981. Abbiamo scritto nella legge di amnistia che possono essere regolamentati il bilancio e le conseguenze (conto profitti e perdite) in una certa misura. Questa variazione nel bilancio 1981 può essere fatta, ma il bilancio è chiuso nel 1981, perché questo è previsto dalla legge n. 429. Spero che l'onorevole Usellini voglia ritirare l'emendamen-

to. Non c'è alcun dubbio che nel 1981 possono regolarizzarsi le poste del bilancio e che questa regolarizzazione consenta gli effetti della rivalutazione di cui stiamo parlando. Su questo non c'è dubbio. Ma è proprio questa la ragione per cui l'emendamento potrebbe essere ritirato senza alcun danno, dato che gli effetti che l'onorevole Usellini si propone di raggiungere con questo emendamento, sono già nella legge. Io mi trovo sulla stessa lunghezza d'onda di Usellini, non così il relatore. Comunque torno a pregare il collega Usellini di ritirare l'emendamento dato che gli effetti che egli si propone di raggiungere sono già contenuti nella legge. Penso all'anno 1980 e al fatto che vi è stata la definizione automatica. Perché mai nel 1980 non debbo portare in riduzione i cespiti che ho realizzato in bilancio, come prescritto dalla legge n. 429? E come lo posso fare per il 1980, così lo posso fare per il 1981 e per tutti gli anni che sono « coperti » dalla legge 429. Non lo posso fare per il 1982 perché è un anno che non rientra in quelli previsti dal condono.

Concludo invitando ancora una volta l'onorevole Usellini a ritirare l'emendamento.

**ORAZIO SANTAGATI.** Sono d'accordo con il Presidente - e mi sintonizzo con la sua lunghezza d'onda - nel senso che quando una norma già per implicito chiarisce qual è la portata del provvedimento legislativo, non occorre poi esplicitarlo, perché questo potrebbe dar luogo a diverse e contrastanti opinioni, che finirebbero con arrecare un contraccolpo a ciò che è implicitamente contenuto nella norma, e che gli esegeti potrebbero poi portare ad altre e ben diverse conseguenze.

Esorto quindi anch'io il collega Usellini a non insistere, perché non vorrei che ottenesse l'effetto contrario. Infatti se lo emendamento venisse bocciato, allora non ci sarebbe un'interpretazione da potere dare alla norma perché siamo in sede legislativa e la volontà che verrebbe fuori sarebbe quella che sarebbe.

Se fosse positivo, sarebbe pleonastico; ma, se fosse negativo, una norma respinta

non può più rivivere nell'interpretazione dell'esegeta.

**RAFFALE GARZIA.** Credo che la questione possa essere superata se nell'emendamento 1. 7 invece che « risultanti » diciamo « iscritti »; dopo di che il ragionamento dell'onorevole Santagati diventerebbe superfluo. In effetti, la parola « risultanti » può dar luogo a quel tipo di interpretazione restrittiva, mentre la parola « iscritti » consentirebbe di individuare meglio che cosa può godere della rivalutazione.

**MARIO USELLINI.** Desidero precisare che questo emendamento non ha nessuna efficacia sul bilancio dell'82; esso è relativo al primo comma dell'articolo 1, il quale indica qual è il periodo rispetto al quale si può acquisire l'ultima agevolazione ai fini della rivalutazione.

La formulazione è quindi esauriente e consente la rivalutazione di qualunque cespito acquisito, anche se non risultante in bilancio. Poiché alcuni colleghi chiedevano la risultanza in bilancio, devo dire che potrebbero esservi differenze tra i cespiti acquisiti e quelli risultanti; tanto è vero che è previsto un condono appunto per far emergere eventuali attività non iscritte in bilancio. È accaduto anche che, per i cespiti prodotti dalle imprese, gli impianti costruiti in economia non fossero stati iscritti con tempestività nei bilanci relativi.

Credo che i suggerimenti del collega Garzia potrebbero essere tecnicamente esatti, appunto perché c'è una legge che consente questa iscrizione.

**GUSTAVO MINERVINI.** Ritengo che la formula « risultante » sia più comprensiva, perché in realtà i singoli cespiti non sono iscritti, ma sono cifre globali per categorie. Mi pare che la parola « risultanti » abbia maggiore validità; né giova l'emendamento Garzia perché la formula « iscritti » è più restrittiva.

**ORAZIO SANTAGATI.** Vorrei esprimere alcune perplessità sulla proposta dell'ono-

revoles Garzia di sostituire la parola « risultanti » con la parola: « iscritti ». A me sembra infatti che dire « risultanti » sia meno pericoloso; forse per venire incontro alla tesi dell'onorevole Usellini si potrebbe dire « inerenti », termine più aperto e più comprensivo del concetto del collega Usellini.

VARESE ANTONI. È stato fatto riferimento all'emendamento Usellini e all'emendamento del relatore, ma io vorrei tornare per un momento sull'emendamento 1. 2 e spiegare la ragione che ci ha indotto a presentarlo. Scopo del nostro emendamento era di evitare che una interpretazione amministrativa del testo pervenuto dal Senato consentisse la rivalutazione dei beni acquisiti e non risultanti nel bilancio. E questo si sarebbe potuto verificare. La nostra era una norma di cautela e quindi secondo noi va bene lasciare la parola « risultanti », e perciò accettiamo la formulazione del relatore, riconoscendo che il nostro testo potrebbe essere interpretato come se si riferisse ai beni esistenti nel 1980, mentre la nostra intenzione era proprio di riferirci a quelli esistenti nel 1981.

Quanto all'emendamento Usellini, che vorrebbe applicare la norma anche ai beni emersi a seguito del condono, faccio notare che si trattava comunque di beni a suo tempo occultati e che in ogni caso, a seguito del condono, sono assoggettati ad un prelievo fiscale molto agevolato, visto che non pagano affatto imposte o che le pagano in misura molto ridotta. In ogni caso, con questo emendamento, si determinerebbe una notevole confusione contabile, visto che la domanda di condono ha effetti soltanto ai fini fiscali.

Accettiamo pertanto l'emendamento del relatore e, nel caso che fosse approvato, siamo pronti a ritirare il nostro, visto che si raggiungono comunque quei fini di cautela per i quali avevamo presentato una proposta di modifica.

FELICE BORGOGGIO. Concordo con quanto ha detto il collega Minervini e prego il presidente di voler instaurare

un minimo di procedura nei lavori della Commissione, per evitare che si moltiplichino di fatto la stessa discussione senza fare passi avanti.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Borgoglio per il suo garbato rilievo ma vorrei si rendesse conto che ci troviamo su un terreno poco esplorato dalla discussione generale. Se indugiamo un momento su emendamenti che la presidenza ritiene di particolare importanza, penso che sia possibile andare avanti commettendo meno errori e arrivando quindi a varare una legge migliore. E la questione sollevata dall'onorevole Usellini è indubbiamente molto importante, visto che in pratica si tratta di stabilire gli effetti che possono avere altre leggi ai fini della rivalutazione.

MARIO USELLINI. Dobbiamo chiarirci bene le idee sui possibili effetti di una norma di questo tipo, perché altrimenti tanto vale attenersi al testo del Senato che non pone questi problemi. Qui stiamo spostando l'ambito di applicazione della norma con queste conseguenze: a seguito della legge sul condono, le società possono riportare in bilancio certi beni. E non in franchigia di imposta o con imposta ridotta, come è stato detto, perché sono assoggettati totalmente al prelievo fiscale. Queste dichiarazioni regolarizzate ai fini delle imposte dirette a seguito del condono vengono iscritte in bilancio relativamente al periodo per il quale sono state effettuate. Le norme cioè consentono di evidenziare un cespite che non era stato contabilizzato nel 1979 iscrivendolo nel bilancio di quell'anno. Se però si passa anche alla regolarizzazione civilistica, si tratta di riapprovare i bilanci relativi a ciascun periodo in modo che contengano i nuovi dati. Per le imprese a ristretta base azionaria questo non pone sostanziali problemi, come invece accade per le grosse società che per seguire questa procedura incontrano una serie di ostacoli. Da ciò deriverebbe una discriminazione e per alcune società i beni emersi a seguito del condono non sarebbero rivalutabili, con inutile e dannosa confusione nei bi-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1983

lanci. Sarebbe quindi opportuno prevedere un trattamento uniforme per tutti e vorrei a questo punto conoscere la interpretazione del Governo prima di decidere cosa fare della mia proposta di emendamento.

ARMANDO SARTI. Mi sembra che la proposta Usellini sia riassumibile in questi termini: certi cespiti che erano sommersi sono venuti alla luce con il condono, consentiamo allora anche la loro rivalutazione per evitare che nella stessa azienda vi siano beni rivalutati e beni non rivalutati. C'è però un particolare: la procedura di condono è ancora aperta e quindi noi approveremmo oggi una norma di legge che consentirebbe di rivalutare beni per i quali ci sono ancora quindici giorni per usufruire del condono. Altro che le critiche garbate di Spaventa e Minervini, a questo emendamento! Sarebbe una cosa di una assurdità totale, visto che al limite chiunque potrebbe arrivare a chiedere il condono ancora per qualcosa di più del necessario solo per poter avere una rivalutazione maggiore! Bisogna quindi senz'altro lasciare la parola « risultanti », per affermare che i beni devono essere non solo iscritti ma dichiarati, in modo che assumano un dato di certezza assoluta.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per tutte le ragioni che sono state esposte, il Governo è contrario al sub-emendamento Usellini 0. 1. 7. 1. Quest'ultimo infatti attiene a beni che erano sommersi, quindi non evidenziati nei bilanci, e che sono venuti alla luce a seguito dell'applicazione del condono fiscale. In definitiva, le imprese interessate hanno ottenuto un primo beneficio, che è quello del condono: ad avviso del Governo non è giusto riconoscere alle stesse imprese ulteriori benefici per i beni che sono venuti alla luce soltanto a seguito del condono.

PRESIDENTE. Invito il collega Usellini a considerare quali effetti avrebbe una

eventuale bocciatura dell'emendamento presentato.

RAFFAELE GARZIA. A nome del gruppo della democrazia cristiana, invito il collega Usellini a ritirare l'emendamento 0. 1. 7. 1, poiché lo considero, allo stato della discussione, pleonastico.

MARIO USELLINI. Prendo atto di questa dichiarazione del collega Garzia e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'emendamento Sarti 1. 1 e al sub-emendamento del relatore 0. 1. 1. 1.

ARMANDO SARTI. Il relatore coglie la sostanza dell'emendamento da me presentato perché accetta l'inclusione delle aziende municipalizzate, le quali hanno le maggiori esigenze di rivalutazione anche ai fini delle emissioni di obbligazioni già autorizzate. Non comprendo però la ragione per la quale nel sub-emendamento del relatore vengano esclusi i comuni. Debbo concludere che essi sono già compresi nell'attuale formulazione dell'articolo?

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Faccio presente che l'articolo 9 comprende già gli enti pubblici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sposetti 0. 1. 1. 1.

(È approvato).

Passiamo ora all'emendamento Antoni 1. 3.

VARESE ANTONI. Rinuncio, insistendo nell'emendamento, ad illustrarlo, dal momento che è stato oggetto già di ampio approfondimento.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Non credo che siano venuti meno i motivi in base ai quali ho già espresso parere contrario rispetto all'emendamento 1. 3, che limita le possibilità di rivalutazione ai soli beni strumentali per l'esercizio dell'impre-

sa agricola o commerciale, congelando tutti gli altri ai valori storici. Ciò significherebbe escludere dalla rivalutazione i beni non strumentali, sol perché locati o perché suscettibili di essere locati.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Al Governo non sembra giusto restringere l'ambito di applicazione dell'articolo, perché è più opportuno ammettere a rivalutazione tutti i beni che fanno parte dell'impresa agricola o commerciale. A mio avviso è riduttivo e quindi non giusto voler limitare la rivalutazione a quei beni che hanno un carattere strumentale rispetto all'esercizio dell'attività economica.

LUIGI SPAVENTA. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Antoni 1. 3, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

VARESE ANTONI. Ritiro l'emendamento 1. 2.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'emendamento 1. 7 del relatore, al quale si è dichiarato favorevole il Governo.

(È approvato).

Passiamo ora all'emendamento Antoni 1. 4.

VARESE ANTONI. Chiedo che i lavori della Commissione siano sospesi perché non si tratta di questioni da risolvere in un minuto.

PRESIDENTE. Faccio presente che potrebbe essere utile concludere l'esame del primo articolo.

VARESE ANTONI. L'emendamento 1. 4 tende a stabilire un contenimento rispetto al complesso dei valori in ordine alle rivalutazioni. Infatti con tale emendamen-

to si intende aggiungere le parole: « ... nei limiti delle rivalutazioni effettuate dalle controllate e collegate e per la quota di pertinenza ».

La questione riguarda, come è evidente, i gruppi e le operazioni che possono essere compiute dalle società controllate o collegate. Il gruppo comunista ritiene che sia più corretto stabilire questi limiti perché in ogni caso, quale che sia il criterio di applicazione, il risultato complessivo della rivalutazione sia contenuto negli stessi limiti e possa essere anche attribuito o attribuibile per la parte di competenza alla singola controllata o consociata.

Anche con l'emendamento 1. 8, riteniamo che i criteri alla base delle nostre proposte siano più cauti e di maggiore rigore: saremmo infatti dell'avviso di stabilire un ulteriore limite di obbligatorietà delle rivalutazioni per le società quotate in borsa o al mercato ristretto, nonché per le società da queste controllate.

Ho fatto riferimento all'emendamento 1. 8 perché, per quanto attiene alle società controllate, c'è uno stretto legame logico con l'emendamento 1. 4. In materia si è svolta una ampia discussione al Senato dove è stato espresso parere favorevole a questa impostazione anche all'interno della maggioranza, seppure il risultato finale non è stato quello che noi ci attendevamo. È per questa ragione che noi rinnoviamo in questa sede tale proposta ritenendo che, in mancanza di una struttura del diritto societario che renda maggiormente controllabile la situazione dei gruppi, tali norme rappresentino un passo avanti. Auspichiamo quindi che anche i colleghi della maggioranza vogliano apprezzare il significato dei nostri emendamenti, di cui chiediamo l'approvazione.

ARMANDO SARTI. Poiché il mio emendamento 1. 8 è stato presentato da poco, probabilmente su di esso non si è ancora potuto compiere il necessario approfondimento. Riterrei opportuno, pertanto, che la sospensione della seduta avvenisse prima di passare alla votazione dell'articolo

1 e degli emendamenti che ancora devono essere votati.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Lo emendamento Antoni è già stato esaminato in sede di comitato ristretto e nella sua sostanza, essendo stato presentato al Senato un emendamento di analogo tenore, in sede di prima lettura.

La proposta è che le società che hanno ricevuto le azioni o le quote, che quindi risultano in bilancio, dovrebbero procedere alla rivalutazione delle stesse dopo che la rivalutazione nell'ambito delle società controllate e collegate abbia avuto luogo. In realtà si creerebbe un meccanismo di sfalzamento rispetto ai periodi di imposta, — prima si fa il bilancio delle controllate e collegate e, nell'esercizio successivo, si procede alla rivalutazione — e questo aspetto ci spinge ad essere contrari all'emendamento. Del resto basta esaminare il primo comma dell'articolo 4 del testo approvato dal Senato, con il quale si stabilisce che « I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori venali » perché i commi successivi pongono l'obbligo per gli amministratori e per il collegio sindacale di indicare i criteri seguiti nelle rivalutazioni, e sono previste sanzioni dall'ultimo comma dell'articolo 4.

Vi è quindi un problema relativo alla contemporaneità, che non verrebbe certo risolto dall'emendamento Antoni, perché le cautele da cui giustamente esso trae ispirazione sono già sancite dall'articolo 4. È per questo motivo che non posso essere favorevole all'emendamento, a prescindere dalle conclusioni politiche del dibattito che si è svolto al Senato.

GUSTAVO MINERVINI. Anche a nome del collega Spaventa preannuncio la astensione dalla votazione dell'emenda-

mento 1. 4. I valori delle azioni o delle partecipazioni sono diversamente regolati dall'articolo 2425 del codice civile a seconda che si tratti di azioni o di partecipazioni non azionarie. Per le partecipazioni non azionarie, infatti, si dice che deve essere adottato il valore di borsa della società partecipata ed allora questa esigenza pare soddisfatta. Per quanto riguarda le partecipazioni azionarie invece si dice che vige il principio del prudente apprezzamento degli amministratori, tenendo anche conto delle quotazioni di borsa quando si tratti di titoli quotati in borsa.

È chiaro che i valori di bilancio sono diversi dalle quotazioni di borsa, anche se talora i primi possono essere superiori alle seconde. Occorre quindi valutare se sia il caso di applicare i coefficienti di rivalutazione previsti dalla proposta di legge alla quotazione della società partecipata quando in linea di principio, per le partecipazioni azionarie, vi è uno sganciamento rispetto ai valori di bilancio della Società partecipata. Da ciò la nostra astensione.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono contrario all'emendamento Antoni 1. 4.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Sospendo la seduta. Riprenderemo i nostri lavori alla fine delle votazioni in Assemblea.

(*La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 19,25*).

PRESIDENTE. L'onorevole Sarti ha facoltà di illustrare il suo emendamento 1. 8.

ARMANDO SARTI. Il mio emendamento, inteso a stabilire l'obbligatorietà della rivalutazione per le società quotate e loro



controllate, è di grande rilevanza. Si tratta infatti di dare concreta applicazione al disposto dell'articolo 3, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 1974, con il quale si stabilisce che le società quotate in borsa sono tenute alla redazione dei bilanci consolidati. Ci troviamo pertanto di fronte all'eventualità che una capogruppo, che ha al suo interno società che effettuano la rivalutazione ed altre che non la effettuano, si trovi di fronte un bilancio consolidato in modo non uniforme, secondo scelte di convenienza aziendali o di settore non omogenee; ci potrebbero infatti essere società dello stesso gruppo che rivalutano in quanto hanno capienza di reddito e società che non rivalutano e non fanno gli ammortamenti e pertanto distribuiscono non utili ma capitale. Qualcuno potrebbe dire che si tratta di una responsabilità personale della società, ma trovandoci di fronte a società per azioni che hanno un rapporto con il pubblico, è evidente la rilevanza esterna di tale normativa.

Va inoltre tenuto presente, come ricordava il collega Antoni, che da una parte avremo a carico della collettività tremila miliardi di area imponibile sottratta e, con questo onere, non avremo quella trasparenza dei bilanci verso la quale si muove il provvedimento sui fondi comuni. Del resto la norma sull'obbligatorietà della rivalutazione è già in vigore in altri paesi europei, ad esempio in Francia dove la questione della formazione dei bilanci e dei collegamenti tra disciplina nazionale e disciplina comunitaria è più avanzata.

In un recente convegno nel quale erano presenti i dirigenti della Fiat, il direttore del settore relativo al bilancio consolidato di questa azienda esponeva per l'appunto questo tipo di difficoltà. Il gruppo Fiat, che ha 140 società collegate, per tutte queste deve fare il bilancio consolidato; tenendo conto che una parte di tali società è nazionale ed un'altra parte è costituita da società estere, i problemi si fanno più rilevanti. È questo un caso emblematico di come la materia debba essere al più presto regolamentata

e di come l'emendamento da me proposto assuma notevole rilevanza.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. La modifica proposta dal collega Sarti è indubbiamente di grande rilievo perché se noi approvassimo questo emendamento cambieremo uno dei principi fondamentali della legge: quello relativo alla facoltà per gli amministratori e per il collegio sindacale di procedere alla rivalutazione secondo criteri che sono, per l'appunto, quelli previsti negli articoli che tra breve esamineremo, procedendo secondo il metodo diretto o secondo il metodo indiretto.

Senza dubbio, soprattutto nelle società quotate in borsa o al mercato ristretto, c'è la necessità di trasparenza; questo tuttavia significa che occorre fare riferimento a quanto previsto dalle norme del codice civile in ordine alla rivalutazione nonché alla dinamica dei flussi con il computo degli *stocks*, cioè alla situazione patrimoniale del conto economico.

È proprio in base a queste considerazioni che, nell'articolo 4, è stata prevista una cautela, nel senso che gli amministratori ed il collegio sindacale devono indicare i motivi ed i criteri seguiti nella rivalutazione assicurando che la rivalutazione corrisponda ai valori effettivamente attribuiti ai beni.

Se invece stabilissimo un obbligo — che avrebbe un senso se ad esso facesse seguito un meccanismo particolare di rivalutazione o un unico metodo — usciremmo dalla struttura portante del disegno di legge al nostro esame e non daremmo la facoltà, che deve essere per altro giustificata e motivata, agli amministratori ed al collegio sindacale, in ultima analisi alle assemblee di scegliere in ordine al meccanismo di rivalutazione.

Va anche considerato che, in presenza di un socio maggioritario, la rivalutazione può essere eseguita nell'ambito del gruppo secondo una linea omogenea.

Quando si tratti, poi, di gruppi i quali abbiano società residenti al di fuori del territorio nazionale sorge un problema ancora più delicato perché quelle società

dovranno seguire le norme che presiedono alla compilazione dei bilanci in quei paesi.

Dunque, se si dovesse accogliere questo emendamento, vi sarebbe un ulteriore elemento di difficoltà.

Per altro, siccome il problema non è nuovo perché fu posto già in occasione delle altre rivalutazioni ed anche perché vi è stato un grosso dibattito sull'argomento, inviterei i presentatori a ritirare questo emendamento tenendo presenti il dibattito e le decisioni che dovranno avvenire in questa Commissione in ordine alla « quarta direttiva » CEE. Infatti può darsi che in tale circostanza, dato che nella « quarta direttiva » è prevista l'ipotesi di un meccanismo di rivalutazione che potrebbe essere anche di carattere permanente, il Parlamento valuti tra le ipotesi possibili anche quella di una rivalutazione permanente.

Se i presentatori insistessero sull'emendamento 1. 8, esprimerei senz'altro parere contrario.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero rifarmi alle stesse ragioni che sono state adottate dal relatore nel dichiararmi contrario all'emendamento in esame. Non si può, infatti, compromettere il principio stesso della facoltatività, che ispira l'intero disegno di legge.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistano sull'emendamento 1. 8.

ARMANDO SARTI. Insistiamo.

ORAZIO SANTAGATI. Sono contrario a tale emendamento perché ritengo che si debba lasciare nel provvedimento in discussione il concetto di facoltatività per non sostituirlo con un criterio costrittivo, che presupporrebbe almeno altri equilibri ed altri indirizzi che, allo stato attuale, non vedo come possano essere disposti.

GUSTAVO MINERVINI. Veramente richiamarsi al criterio della facoltatività mi pare tautologico. Infatti non esiste un principio logico della facoltatività; si vuol

le soltanto dire che si è contrari all'obbligatorietà.

Ciò premesso, penso che a questo emendamento si possano muovere due obiezioni.

Innanzitutto ritengo che, effettivamente, lo stabilire una obbligatorietà di rivalutazione, sia pure parziale (perché si tratta di coefficienti i quali per lo più daranno luogo ad una rivalutazione parziale), sia un fatto positivo nel senso di quel valore informativo che deve avere il bilancio rispetto ai soci e, forse, anche rispetto ai creditori. Da questo punto di vista sarei favorevole alla tesi della obbligatorietà.

Però a me non riesce facilmente comprensibile perché questa obbligatorietà sia prevista soltanto per le società quotate in borsa o sul mercato ristretto, perché se lo intento è quello di cercare di avvicinarsi un pochino di più al principio della verità dei bilanci attraverso la rivalutazione non vedo perché questo debba avvenire soltanto per talune società e non anche per altre. A me pare che sarebbe giusto stabilire, per tutte le società per le quali attualmente si prevede la facoltà di rivalutazione, l'obbligatorietà; altrimenti dubiterei addirittura della legittimità costituzionale dello spartiacque.

A parte questo, a me sembra che nel sistema della « Visentini-bis » - e di quella precedente - in realtà non vi sia se non un limite massimo, ma non un limite minimo, alle rivalutazioni.

Se, dunque, si vuole seguire un criterio di obbligatorietà delle rivalutazioni bisogna dire anche che è obbligatoria la rivalutazione massima. In altre parole, se si vuole pervenire ad un risultato coerente bisogna stabilire da un lato un obbligo di rivalutazione generale per tutte le società per le quali è prevista attualmente la facoltà della rivalutazione, e, dall'altro, il livello di rivalutazione obbligatorio; altrimenti il meccanismo proposto può essere facilmente aggirato.

*Rebus sic stantibus*, dichiaro di astenermi dalla votazione sull'emendamento 1. 8.

ARMANDO SARTI. Vorrei attenermi anche io a quel *fair play* che ha usato il collega Minervini, il quale ha motivato la sua astensione a differenza di quanto ha fatto il rappresentante del Governo, che, invece, ha seguito anche in questo caso la linea del « basso profilo » nella motivazione.

Certo, l'approccio è per le società quotate in borsa e, al limite, per le società per le quali vi è obbligatorietà dei bilanci; ma non si possono eccepire le osservazioni fatte dal relatore. Cosa c'entrano il metodo diretto ed il metodo indiretto? Questi sussistono anche all'interno della obbligatorietà.

La norma mira a portare a trasparenza (che gli analisti non possono sempre determinare od accertare) la formulazione del bilancio: la non trasparenza è stata una delle questioni fondamentali per le quali certi fatti sono accaduti nel nostro paese.

Ma forse abbiamo dimenticato che il nostro è un paese in cui le ragioni di certi scandali sono dovute proprio alla mancanza di trasparenza nelle procedure?

Noi vogliamo mantenere questo emendamento perché si sappia che la maggioranza e questo Governo non con le motivazioni che ha espresso l'onorevole Minervini, hanno negato immediatamente e sbrigativamente qualsiasi considerazione a questa proposta!

MARIO USELLINI. Vorrei rilevare che le argomentazioni che sono alla base di questo emendamento e che in parte sono state or ora ripetute dal collega Sarti sono evidentemente connesse ad una problematica che, come ricordava l'onorevole Minervini, concerne il recupero della IV direttiva comunitaria. In sostanza, non vorrei che l'eventuale reiezione di questo emendamento suonasse come rifiuto a recuperare un certo sistema di rivalutazione permanente, perché quello che francamente lascia perplessi in questa norma non è tanto l'istituzione di un principio di questo tipo, quanto il fatto che il principio è una *tantum*. Sarebbe stato, allora, più opportuno che la norma avesse carattere per-

manente, poiché in tal modo si atterrebbe ad un criterio di realtà dei bilanci e a questa linea di tendenza si ispira una parte della dottrina; lo stesso Minervini più volte ha sottolineato come sarebbe necessaria una norma permanente che indicasse in modo reale i dati di bilancio.

Poiché sul principio della rivalutazione permanente ci sono consensi e dissensi, chiederei al collega Sarti di riconsiderare la sua posizione, nel senso di non sottoporre immediatamente ad un voto una norma di questo tipo poiché, contrariamente al collega Minervini, non sono d'accordo sul fatto che la questione debba essere liquidata con tanta rapidità. In ogni caso, se l'onorevole Sarti dovesse insistere sul proprio emendamento, preannuncio che voterò contro di esso.

PRESIDENTE. Onorevole Sarti, insiste nel suo emendamento?

ARMANDO SARTI. Sì, signor presidente, malgrado le esortazioni alle quali, per altro, sono sensibile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sarti ed altri 1. 8, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

VARESE ANTONI. L'emendamento 1. 5 di cui sono primo firmatario tende ad eliminare dalla possibilità di rivalutazione i fabbricati esclusi dagli ammortamenti di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, ed è analogo allo emendamento 1. 6 del collega Borgoglio.

La parte successiva stabilisce una serie di esclusioni da tale principio. Mi pare che, per le ragioni di tempo che sono state richiamate e per il fatto che su questi argomenti ci siamo già lungamente soffermati in sede di Comitato ristretto, non sia necessario aggiungere molto alla spiegazione letterale del testo.

In linea generale, riteniamo giusto perseguire una certa forma di cautela di carattere fiscale, cautela nell'ambito della quale si inseriscono i casi in cui la riva-

lutazione viene negata. Comunque, dichiaro fin d'ora che, nel momento in cui la Commissione non ritenesse di aderire alla seconda parte del nostro emendamento, noi saremmo anche disposti a ritirarla e a votare l'emendamento del collega Borgoglio.

LUGI SPAVENTA. Mi pare che, dal modo in cui l'emendamento è redatto, non si capiscano chiaramente i casi in cui si creano le condizioni per la esclusione dalla rivalutazione.

MARIO USELLINI. Vorrei brevemente osservare che nell'emendamento del collega Antoni mi pare siano previsti anche gli immobili destinati a dipendenti di aziende che hanno costituito un patrimonio immobiliare; poiché tali immobili risultano in bilancio e dal momento che sono convinto che la rivalutazione sia solo un riadeguamento del metro monetario, tutto sommato non rivalutare alcuni immobili che pure hanno subito una perdita di valore complica ancora di più la leggibilità dei bilanci, senza, per altro, dare in cambio grossi benefici. In sostanza, se l'azienda avesse attuato questo tipo di iniziative attraverso una autonoma società immobiliare, potrebbe godere della rivalutazione.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Questo emendamento va considerato alla luce del precedente 1. 3, che non abbiamo approvato e che prevede l'introduzione delle parole «strumentali per l'esercizio delle imprese agricole e commerciali». Ora, tutti i beni strumentali che non possano essere ammortizzati non hanno titolo per essere rivalutati, per cui mi chiedo se non ci troviamo di fronte all'eventualità di una preclusione. Più precisamente in merito all'emendamento 1. 5 debbo precisare che il reddito di impresa si realizza attraverso la contrapposizione di costi e di ricavi; la vendita di beni non strumentali non rappresenta che dei ricavi, per cui concorrono anche beni immobili, a prescindere dalla loro strumentalità alla realizzazione di ricavi in sede

di realizzazione di redditi di impresa. Se questo è esatto e se il principio...

VARESE ANTONI. È sempre esatto.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Su questo potremo discutere in separata sede in modo più approfondito, ma non vi è dubbio che avendo come principio la norma sulla rivalutazione, non sembra logico limitare la rivalutazione soltanto ai beni cosiddetti strumentali, cioè a quelli nei cui confronti è possibile effettuare l'ammortamento. Secondo quanto è espresso in questo emendamento, quelli che seguono determinate destinazioni non sono beni di impresa ma semplicemente merci e come tali non possono essere rivalutati. Il criterio che presiede alla norma che stiamo discutendo divide i beni in due specie, quelli di impresa e le merci, le quali non possono essere rivalutate nel loro complesso. In questo caso si tratta di beni non strumentali, ma non si tratta per altro di merci perché non sono destinati alla vendita.

Se accogliessimo questo emendamento, riterremmo non rivalutabili dei beni destinati dalle imprese ad ospitare i propri dipendenti, perché dati loro in affitto.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, quella che si riferisce ai fondi accantonati per l'indennità di quiescenza, è difficile prevedere il caso nell'ambito di un bilancio. Il caso è previsto, ma solo nell'ipotesi che i fondi non siano gestiti direttamente dal personale. In tal caso si può fare la distinzione che propongo i proponenti dello emendamento.

Questi sono i motivi per cui sono contrario all'emendamento.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Circa questo emendamento, mi rimetto a quanto ha già dichiarato il relatore per esprimere il parere contrario del Governo. Poiché il principio generale che ha ispirato questo disegno di legge è quello di rivalutare il capitale secondo le norme di ciascun bene attraverso il metodo indiretto o attra-

verso quello diretto, a mio parere i fabbricati, in base a quanto previsto dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973, ancorché esclusi dall'ammortamento debbono essere ammessi a rivalutazione.

Inoltre, non si vede come sia possibile distinguere nell'ambito del bilancio di un'impresa gli immobili che vengono acquisiti a fronte dell'accantonamento dei contributi previdenziali ai fini del trattamento di quiescenza. Non è possibile distinguerli in bilancio perché vi sono fondi di provenienza diversa che non hanno una destinazione precisa.

VARESE ANTONI. Chiedo la votazione per parti separate, nel senso di votare per prima la parte identica all'emendamento Borgoglio 1. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Antoni e D'Alema 1. 5, fino a « n. 597 » e l'identico emendamento Borgoglio 1. 6.

*(Sono respinti).*

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Antoni e D'Alema 1. 5, dalle parole « salvo quelli » alla fine ».

*(È respinta).*

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con le modifiche apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 2.

La rivalutazione può essere eseguita per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto, eventualmente rivalutato in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria ma al netto di ogni altra rivalutazione, e il prezzo mede-

simo moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1,1 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1981;

1,2 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;

1,4 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;

1,6 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;

1,7 per i beni acquisiti negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.

In caso di rivalutazione di beni ammortizzabili, gli ammortamenti già effettuati devono essere contemporaneamente rivalutati con i coefficienti predetti, in relazione all'anno di stanziamento delle singole quote.

Per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, la rivalutazione può essere eseguita, in luogo di quanto stabilito nel primo comma, moltiplicando il costo che l'impresa concedente ha iscritto in bilancio nell'esercizio in cui ha consegnato il bene all'impresa utilizzatrice per il coefficiente stabilito per l'esercizio stesso e sottraendo all'importo così determinato la differenza tra tale costo e il prezzo di acquisto risultante dal bilancio dell'impresa utilizzatrice moltiplicata per il coefficiente medio del periodo di durata del contratto.

Gli ammortamenti effettuati dopo l'acquisto del bene sono rivalutati a norma del secondo comma. L'applicazione di questo metodo è consentita a condizione che il costo sostenuto dall'impresa concedente risulti dal contratto di locazione o da apposita attestazione dell'impresa stessa.

La rivalutazione ai sensi del comma precedente non può essere effettuata per i beni provenienti da contratti di locazione finanziaria stipulati con durata inferiore a 18 mesi, se oggetto del contratto è un bene mobile, e a cinque anni, se oggetto del contratto è un bene immobile.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1983

L'onorevole Usellini ha presentato il seguente emendamento 2. 7.

*Sostituire i coefficienti:* 1,1; 1,2; 1,4; 1,6 e 1,7 *con i seguenti:* 1,2; 1,3; 1,5; 1,7 e 1,9.

MARIO USELLINI. Ho già illustrato questo emendamento preannunciandone la presentazione in fase di discussione sulle linee generali; sono, tuttavia, a disposizione dei colleghi per ogni ulteriore chiarimento.

VARESE ANTONI. Desidero sapere se l'approvazione dell'emendamento Usellini 2. 7 risulterebbe preclusiva degli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Sì, onorevole Antoni.

VARESE ANTONI. Signor Presidente, abbiamo già manifestato questa mattina la nostra opinione in ordine all'asituazione relativa agli oneri di bilancio derivante dalle disposizioni contenute negli articoli dall'1 al 9. La questione non è di lana caprina e l'avevamo posta in rapporto a quella che avrebbe dovuto successivamente essere la sistemazione delle altre parti del testo, cioè quella che si riferisce anche al problema dell'ILOR per le imprese ed in particolare al trattamento riservato alle imprese minori, comprese le norme contenute nell'articolo 16.

Nonostante i nostri ripetuti richiami, il dibattito non ha messo in luce dati da cui si potesse desumere con maggiore precisione l'onere derivante dall'applicazione degli articoli dall'1 al 9, onere suscettibile di essere incrementato qualora l'emendamento in esame fosse accolto.

Ci siamo premurati di svolgere una rapida indagine sulla base dei documenti di bilancio a nostra disposizione e siamo in grado di fornire ora a lei, Presidente, alla Commissione ed al Governo alcuni dati di cui non avevamo conoscenza questa mattina. In primo luogo, occorre osservare che non è esatto che il Governo, come era stato affermato, non abbia com-

piuto una valutazione relativamente agli oneri che sarebbero derivati dall'approvazione della prima parte del provvedimento in discussione. Risulta, infatti, dallo esame del capitolo 6820 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983 che, a titolo di copertura vi è uno stanziamento di 3.650 miliardi, da intendersi, sostanzialmente, quale posta riduttiva delle entrate tributarie cui faremo riferimento. Questi 3.650 miliardi, secondo la nota a margine del predetto stato di previsione, dovrebbero servire a coprire le minori entrate determinate dall'entrata in vigore della « Visentini-bis » e dalla riduzione del *fiscal drag* per i lavoratori dipendenti. Dai 3.650 miliardi in questione sono invece esclusi gli oneri relativi all'ammontare dell'ILOR per le imprese minori, conteggiati a parte.

Il fatto che l'importo del capitolo di cui ho parlato sia stato portato, prevedendo un incremento per il 1983, a 3.650 miliardi, fa pertanto presumere che i maggiori oneri siano stati valutati. Gli atti Camera a nostra disposizione per il decreto fiscale riportano all'articolo 5 minori entrate per 6.980 miliardi, di cui 5.160 per il 1983; minori entrate che trovano copertura fino ad un ammontare di 2.850 miliardi sul capitolo 6820, mentre la copertura dei restanti 3.810 miliardi è assicurata dalle maggiori entrate prodotte dal decreto.

Sappiamo dunque che dai 3.650 miliardi del capitolo, per far fronte alla copertura del decreto, si devono detrarre 2.650 miliardi; rimangono pertanto 800 miliardi. È quindi questa la quota che il Governo aveva previsto, al momento della nota di previsione, per quanto concerne la copertura delle esigenze finanziarie per i primi 9 articoli e della *Visentini-bis*. Come è desumibile dalla relazione introduttiva della tabella delle entrate 1983, queste entrate sono al lordo delle poste compensative iscritte in bilancio; tra le riduzioni del gettito fiscale si cita ancora una volta quella conseguente all'esclusione per le piccole imprese dall'ILOR e la riduzione relativa all'IRPEF e all'IRPEG computata per la rivalutazione dei capitali delle imprese.

Non è mia intenzione oppormi genericamente alla proposta del collega Usellini. Desidero solo far osservare la delicatezza della situazione che si determinerebbe qualora venisse preso in considerazione questo emendamento che comporta aumento di onere e che esclude altri emendamenti con i quali invece si arrivava ad una riduzione di spesa. Desidero che questo sia ben chiaro perché, quando arriveremo a quei punti del provvedimento per i quali il nostro atteggiamento sarà di conferma sostanziale delle decisioni prese dal Senato in materia di ILOR, non potremo accettare una critica che sia mossa per questioni di copertura; non si potrà cioè dire a noi che non è possibile quella determinata scelta perché non lo permette la capienza finanziaria del provvedimento quando in altri momenti ai problemi di copertura non si è fatto cenno. Non è una questione di principio ma solo una constatazione che ci deriva dalla consapevolezza che nel 1983 sono stati chiesti sacrifici ad altre categorie, con le norme contenute nei decreti fiscali; se la maggioranza non ritiene di dover accedere alle nostre motivazioni, sicuramente si aprirà una contraddizione con i comportamenti successivi.

**PRESIDENTE.** Questa mattina è stata sollevata la questione della copertura finanziaria di alcune norme del provvedimento. È stato cioè sostenuto che la prima parte del provvedimento, dell'articolo 1 all'articolo 9, è sicuramente fornita di copertura perché la Commissione bilancio, competente per il parere in materia, non aveva sollevato alcuna eccezione al riguardo; infatti, se esiste una perdita di gettito provocata dall'applicazione degli articoli dall'1 al 9, da parte del Governo, nella previsione del bilancio 1983, è stato previsto un minor gettito.

Vorrei che la Commissione si esprimesse in proposito, se cioè sia il caso di inviare nuovamente alla Commissione bilancio questo provvedimento nel caso in cui, mutando i coefficienti di rivalutazione, sicuramente muterebbe la previ-

sione di riduzione di gettito già prevista nel bilancio per il 1983. Questa è la delicata questione che l'emendamento proposto comporta e vorrei pregare i colleghi di valutare se effettivamente si rende necessario un nuovo esame da parte della Commissione bilancio.

**RAFFAELE GARZIA.** Le argomentazioni dell'onorevole Antoni sono suggestive ma va detto che abbiamo compiuto ogni sforzo in favore della categoria dei lavoratori dipendenti, attualizzando ad ogni ora e minuto l'accordo recentemente intercorso. Tuttavia, poiché non abbiamo intendimento di ritardare l'approvazione del provvedimento, pur ritenendo che una attualizzazione di questi coefficienti sarebbe stata giustificata, credo che il collega Usellini sarà disponibile a ritirare il suo emendamento. Spero che tanta disponibilità venga dimostrata in altra occasione dai colleghi che oggi si dichiarano contrari a questo emendamento.

**GIUSEPPE SPOSETTI, Relatore.** Il relatore è contrario all'emendamento 2. 7 per tutte le motivazioni già anticipate negli interventi precedenti. Si tratta di seguire un criterio di indirizzo coerente rispetto al testo che ci è pervenuto dal Senato, che crea minori problemi rispetto alla complessità della questione.

**GIUSEPPE CAROLI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** A nome del Governo mi dichiaro contrario all'aumento dei coefficienti di rivalutazione e alla conseguente diminuzione di gettito rispetto a quanto indicato nel provvedimento.

**MARIO USELLINI.** Accogliendo l'invito del collega Garzia ritiro l'emendamento. Desidero soltanto rilevare che le argomentazioni del collega Antoni non hanno esaurito la problematica, perché, come è noto, i coefficienti previsti dalla legge non coprono l'inflazione per il periodo 1975-1976. Credo che dovremmo evitare, se possibile, di utilizzare gli strumenti di rivalutazione per finalità diverse da quelle che con la rivalutazione si vogliono

conseguire e che sono tese esclusivamente ad un adeguamento dei valori dei bilanci rispetto al cambiamento del metro di misura in cui sono espressi.

Pertanto non vi dovrebbe essere una disputa sui coefficienti. Si dovrebbe cercare bensì una sorta di oggettiva soluzione, che potrebbe essere quella di una rivalutazione oggettiva per il periodo considerato.

Per le imprese, questo tipo di concetto produce la possibilità di fare ammortamenti vicini ai valori reali in sostituzione dei beni che via via vengono consumati nel ciclo produttivo. Senza questo adeguamento gli ammortamenti stessi non finanziano la ricostituzione degli impianti, perché le quote imputate sono relative a valori storici, a volte risalenti a pochi anni fa, ma coperti da periodi di forte inflazione, per cui le aziende attraverso questo sistema distribuiscono tramite gli eventuali utili quelle che sono quote di capitale.

Questo problema dovrebbe preoccupare tutte le forze politiche, proprio perché il nostro sistema, pur in presenza di una inflazione che è maggiore di quella dei paesi con i quali siamo in competizione, è quello che ha minori quote di capitale proprio a favore delle attività economiche private.

Dichiaro comunque di ritirare l'emendamento 2. 7.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Antoni ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: « 1,6 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1978 » e le parole: « 1,7 per i beni acquisiti negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti », rispettivamente con le parole: « 1,5 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1978 » e « 1,6 per i beni acquisiti negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti » (2. 1).*

**GIUSEPPE SPOSETTI, Relatore.** Sono contrario a questo emendamento.

**GIUSEPPE CAROLI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Anche il Governo è contrario a questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Chiedo al presentatore se insista sull'emendamento.

**VARESE ANTONI.** Insisto.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Antoni 2. 1, contrari il relatore ed il Governo.

*(È respinto).*

L'onorevole Usellini ha presentato il seguente emendamento 2. 3:

*Al secondo comma, dopo le parole: « In caso di rivalutazione di beni ammortizzabili, gli ammortamenti », aggiungere la parola: « ordinari » (2. 3).*

**MARIO USELLINI.** Si tratta di utilizzare il coefficiente di rivalutazione con riferimento agli ammortamenti ordinari e non anche a quelli anticipati per evitare, in sostanza, di penalizzare quelle imprese le quali abbiano fatto degli ammortamenti anticipati. Tali imprese, infatti, risulterebbero svantaggiate rispetto a quelle che non hanno fatto ammortamenti anticipati e che oggi possono ammortizzare impianti costituiti nella stessa data con gli eguali ammortamenti.

**VINICIO BERNARDINI.** Nasce un problema, però (se ho ben capito lo scopo del suo emendamento) per coloro i quali eventualmente non abbiano fatto l'ammortamento ordinario. Che succede, infatti, se uno ha fatto ammortamenti solo, diciamo, per il 50 per cento?

**GIUSEPPE SPOSETTI, Relatore.** Non mi preoccupa tanto della formulazione, che io avrei anche nel caso in cui unanimemente si intendesse andare verso una soluzione di questo genere.

Piuttosto, se vi fosse unanime consenso dovremmo riformulare l'emendamento in questo modo: dopo le parole: « gli



ammortamenti già effettuati» aggiungere le seguenti: «devono essere contemporaneamente rivalutati per la parte non superiore ai coefficienti stabiliti dalla relativa tabella». In questo modo, se gli ammortamenti non sono stati fatti, o se sono stati fatti in misura inferiore a quelle stabilite dalla tabella, chi deve farli si deve adeguare al limite tabellare.

Mi permetto di osservare che aggiungendo la parola «ordinari» si darebbe luogo ad uno scompenso, cioè si favorirebbero le imprese le quali avessero in corso un'attività maggiormente produttivistica, alle quali verrebbe concesso un recupero maggiore rispetto alle imprese con una organizzazione produttivistica inferiore, o con una tecnologia di livello inferiore. Questo potrebbe certo essere di spinta verso una migliore efficienza produttiva dell'apparato, ma in qualche modo, in prospettiva, renderebbe minore il gettito.

Si potrebbe, pertanto, considerare l'opportunità di un emendamento tendente ad aggiungere le parole: «per la parte non superiore ai coefficienti stabiliti dalla relativa tabella».

VINICIO BERNARDINI. Il problema è che il gettito non è gran cosa.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, dopo la parola: «gli ammortamenti» aggiungere le seguenti: «per la parte non superiore ai coefficienti stabiliti dalla relativa tabella» (2. 8).*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Tale approvazione preclude l'emendamento Usellini 2. 3.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, aggiungere dopo le parole: «gli ammortamenti effettuati» le*

*seguinti: «ivi compresi quelli finanziari per i beni gratuitamente devolvibili» (2. 6).*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

L'onorevole Borgoglio ha presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, sostituire le parole: «beni acquistati» con le seguenti: «macchinari industriali». (2. 4).*

FELICE BORGOGGIO. Per questo emendamento mi rimetto al parere del relatore e del Governo.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Secondo la proposta del collega Borgoglio, la rivalutazione dei beni pervenuti attraverso il *leasing* esclude i beni immobili ed è limitata ai macchinari industriali. È noto che il meccanismo del *leasing* è stato utilizzato in larga misura nell'ambito dei settori industriali e commerciali e ormai viene utilizzato, come in tutti i paesi evoluti, per l'acquisto dei beni immobili e per l'utilizzazione degli stessi con conseguente riscatto. Mi sembra, però, non spiegabile la limitazione che riconduce la possibilità di rivalutazione ai soli beni immobili ed è questo il motivo per cui vorrei invitare l'onorevole Borgoglio a ritirare il suo emendamento.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rimetto alle valutazioni del relatore.

FELICE BORGOGGIO. Ritiro l'emendamento 2. 4.

PRESIDENTE. L'onorevole Borgoglio ha presentato il seguente emendamento:

*Al quinto comma, sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «24 mesi» (2. 5).*

FELICE BORGOGGIO. Anche per questo emendamento mi rimetto alle valutazioni

del relatore e del rappresentante del Governo.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Il meccanismo del *leasing* può essere utilizzato anche per periodi brevi e ciò denota una maggiore capacità di autofinanziamento delle imprese. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Borgoglio 2. 5.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Antoni Varese e D'Alema hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« Per le società che hanno ricevuto beni a seguito di conferimento agevolati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, la rivalutazione può essere eseguita ai fini fiscali a condizione che il saldo attivo di rivalutazione, calcolato secondo le disposizioni del seguente articolo, non superi quello che si otterrebbe applicando ai beni provenienti dal conferimento agevolato i coefficienti relativi alla società conferente, sul costo e sugli ammortamenti risultanti dall'ultimo bilancio redatto da tale società anteriormente alla data di conferimento.

L'impresa apportante deve comunicare alla società ricevente su richiesta della medesima i dati relativi alla data ed al costo di acquisizione dei beni apportati e agli ammortamenti fatti prima del conferimento » (2. 2).

VARESE ANTONI. Su questo emendamento mi riservo di fare una dichiarazione di voto dopo aver ascoltato l'opinione del relatore e del Governo .

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Riten- go che la proposta del collega Antoni sa-

rebbe di difficile applicazione anche in relazione al computo degli ammortamenti e vi sarebbe una anomalia rispetto ai normali criteri di rivalutazione per i quali la cifra che risulta dall'applicazione dei coefficienti costituisce l'ammontare massimo di rivalutazione monetaria. Non vi sarebbe ragione di porre nuovi limiti, anche perché vi è già una limitazione per la produttività dei beni e per la valutazione delle quote e delle azioni che è lasciata agli amministratori; per quanto riguarda poi le società a responsabilità limitata bisogna tener conto del bilancio delle società medesime. Per questi motivi sono contrario all'emendamento 2. 2.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per le stesse considerazioni del relatore, il Governo si dichiara contrario all'emendamento.

VARESE ANTONI. Ritiro questo emendamento con l'auspicio che il suo contenuto non venga ulteriormente rinviato nel tempo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

### ART. 3.

Le società e gli enti indicati nell'articolo 1 possono eseguire la rivalutazione, anziché a norma del precedente articolo, per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari alla somma delle seguenti percentuali del capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione, distinte per esercizio di formazione del capitale medesimo:

15 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1981;

30 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;

45 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;

60 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;

80 per cento della parte di capitale proprio costituita negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.

Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o dal rendiconto, del capitale versato o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, comunque formati, e delle riserve, diminuito delle perdite riportate a nuovo. Sono esclusi dal computo del capitale proprio le riserve e i fondi costituiti per la copertura di specifici oneri e passività, le riserve costituite a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, anche se imputate a capitale, e i fondi di integrazione di cui all'articolo 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Nel caso di riduzioni del capitale, le percentuali indicate si applicano sul capitale proprio esistente alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, considerando che le diminuzioni abbiano avuto per oggetto il capitale proprio di data più recente.

Per le società cooperative e loro consorzi il capitale proprio comprende anche le somme versate dai soci persone fisiche, o trattenute ai soci stessi, a titolo di prestito, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

Le società e gli enti indicati nell'articolo 1 possono eseguire la rivalutazione, anziché a norma del precedente articolo, per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, commisurato al capitale proprio esistente

alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione in base ai criteri stabiliti nei commi successivi.

Il capitale proprio si rivaluta distintamente per esercizio di formazione con i coefficienti che seguono:

15 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1981;

30 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;

45 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;

60 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;

80 per cento della parte di capitale proprio costituita negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.

Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o dal rendiconto, del capitale versato o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, comunque formati, e delle riserve, diminuito delle perdite e aumento degli utili dell'esercizio non distribuiti. Sono esclusi dal computo del capitale proprio i fondi costituiti per la copertura di specifici oneri e passività, le riserve costituite a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, anche se imputate a capitale, e i fondi di integrazione di cui all'articolo 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Nel caso di variazione in diminuzione del capitale proprio dalla somma indicata nel primo comma si detrae un importo pari alla variazione predetta, rivalutata con il coefficiente dell'anno cui essa si riferisce.

Per le società cooperative e loro consorzi il capitale proprio comprende anche le somme versate dai soci persone fisiche, e trattenute ai soci stessi, a titolo di prestito, alle condizioni e nei limiti di cui

all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni (3. 5).

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In sostanza l'emendamento modifica l'ultima parte del terzo comma che nel testo originale stabiliva che nel caso di riduzione del capitale, le percentuali indicate si applicano sul capitale proprio esistente alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, considerando che le diminuzioni abbiano avuto per oggetto il capitale proprio di data più recente. Poiché tale formulazione può esporsi ad interpretazioni equivoche in quanto, in caso di diminuzione, non era chiaro se questa dovesse essere fatta con riferimento al capitale alla data più recente o se invece all'esercizio in cui la diminuzione stessa si fosse verificata, abbiamo ritenuto di dare una nuova formulazione all'articolo che prevede nel caso di variazione in diminuzione la possibilità di detrarre un importo pari alla variazione rivalutata con il coefficiente dell'anno cui essa si riferisce.

PRESIDENTE. L'onorevole Mario Usellini ha presentato il seguente sub-emendamento all'emendamento del Governo:

*Aggiungere al terzo comma dopo le parole: fondi costituiti le altre: con imputazione al conto economico in previsione di oneri e passività (0. 3. 5. 1).*

MARIO USELLINI. Il subemendamento che ho presentato tiene conto delle modifiche già contenute dall'emendamento del Governo. Occorre, però, tener conto, a mio parere, come anche la proposta del Governo non consenta di distinguere la provenienza dei fondi in questione, che sono costituiti sia imputandoli al conto economico sia utilizzando gli utili. Se i fondi hanno partecipato al reddito di impresa, infatti, non c'è bisogno di aggiungere al capitale, mentre, quando si tratta di rivalutazione degli utili, essi devono essere computati nel capitale. Si dice,

quindi, che i fondi costituiti con imputazione al conto economico sono esclusi.

GUSTAVO MINERVINI. Propongo all'onorevole Usellini di aggiungere al suo subemendamento la parola « specifici », che non eliminerei trattandosi di materia relativa alle cosiddette riserve di provvisione.

MARIO USELLINI. Accolgo la proposta dell'onorevole Minervini.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Confesso di non avere ancora idee chiare sulla questione che è stata testè posta. Mi pare di aver capito che non si tratta qui di discutere sui fondi in sé, risultando sostanzialmente analoghe le formulazioni proposte dal Governo e dal collega Usellini. Il collega Usellini, tuttavia, sostiene che, ove questi fondi siano costituiti senza imputazione al conto economico, debbano far parte del netto patrimoniale.

Ritengo che un volta costituito un fondo, la cui destinazione sia stabilita dalla assemblea, è ininfluente se esso sia transitato prima o dopo sul conto economico. Voglio dire che il problema non cambia se la cosa si svolge in sede di determinazione dell'utile o se l'assemblea, in sede di determinazione dell'utile, diminuisce l'utile stesso trovandosi di fronte ad un rischio particolare.

Faccio l'esempio di un'ipotesi molto semplice, quella del fondo svalutazione crediti, che normalmente viene determinato in base al presumibile valore di realizzo dei crediti: se, una volta stabilito l'utile, l'assemblea si trova di fronte ad un credito inesigibile, si regola prelevando dal fondo di riserva con destinazione specifica al fondo svalutazioni crediti, creando in tale modo un fondo che non può, nel caso specifico, essere considerato come patrimonio, perché corrispondente ad un rischio specifico. Credo, in sostanza, che si debba far riferimento alla natura del fondo per risolvere il problema.

MARIO USELLINI. Desidero ricordare che lo stesso Governo propone, in una parte del suo emendamento 3. 5, la seguente

formulazione: « Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o dal rendiconto, del capitale versato o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, comunque formati, e delle riserve, diminuito delle perdite ed aumentato degli utili dell'esercizio non distribuiti. Sono esclusi dal computo del capitale proprio i fondi costituiti per la copertura di specifici oneri e passività, le riserve costituite a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogata dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, anche se imputate al capitale, ed i fondi di integrazione di cui all'articolo 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Nel caso di variazione in diminuzione del capitale proprio dalla somma indicata nel primo comma si detrae un importo pari alla variazione predetta, rivalutata con il coefficiente dell'anno cui essa si riferisce ».

Accade, dunque, che, quando l'utile non distribuito viene successivamente assegnato ad un fondo per delibera dell'assemblea, la dotazione patrimoniale non cambia ed è pertanto assurdo escludere quel fondo dalla dotazione del capitale, proprio per il fatto che esso è addirittura costituito con gli utili e, quindi, è capitale proprio. Diverso è quel fondo costituito in corso di esercizio, attraverso una imputazione in conto economico, con la conseguente riduzione dell'utile; sarebbe inutile che quel fondo affluisse al patrimonio. Se consentiamo il recupero del fondo si rettificherebbe l'utile che risulta ridotto e ad esso si aggiungerebbe il fondo; occorre quindi distinguere le due cose.

Per aderire alla richiesta del collega Minervini ho inserito il termine « specifici oneri », ma quando i fondi hanno questo requisito sono ammessi a incremento del capitale, perché questa è una classe limitatrice, e allora, poiché stiamo riprendendo l'argomento, sarebbe forse preferibile togliere il termine « specifici »; infatti con la dizione attuale avverrebbe che i fondi non specifici fanno parte del capitale, sia che siano formati dal conto eco-

nomico, sia che siano formati dall'utile. Dividerli rappresenta un criterio sbagliato, perché non tiene conto del meccanismo di formazione.

È pertanto preferibile il testo iniziale dell'emendamento che consente la attribuzione al capitale solo dei fondi, quale che sia la loro destinazione, purché imputati al conto economico; in tal caso si realizzerebbe una maggiore tutela del significato stesso della rivalutazione.

GUSTAVO MINERVINI. Aderisco all'opinione del relatore e la bontà della sua tesi è confermata anche da quest'ultima rettifica, che, con coerenza, il collega Usellini ha portato alla sua tesi, riconducendo il suo emendamento al testo originario.

Quando si tratta di riserve di provvisione in senso tecnico, evidentemente ci si riferisce ad una posta correttiva dell'attivo. Da questo punto di vista che la provenienza sia da utile già accertato in un esercizio precedente, o che questo derivi dal conto economico dell'esercizio in corso la sostanza non cambia perché il capitale netto risulta ridotto. È per questo motivo che voterò contro, sia pure con dispiacere, l'emendamento Usellini.

VINICIO BERNARDINI. Nel caso in cui si abbia un utile da distribuire, imputabile al capitale oggetto di valutazione, e anziché imputarlo si vada a costituire un fondo particolare per la copertura di certi rischi, in quel momento la questione cambia, perché si tratta di fondi di riserva specifici; ci troveremo cioè di fronte a oneri specifici che andrebbero ad includersi in quelli che invece abbiamo escluso.

MARIO USELLINI. Non insisto per il subemendamento 0. 3. 5. 1.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Antoni, D'Alema, Sarti e Bernardini hanno presentato i seguenti emendamenti che possono essere considerati quali subemendamenti all'emendamento 3. 5 del Governo:

*Al primo comma sostituire le parole da: Le società e gli enti fino alle parole del capitale medesimo: con le altre: Le*

società e gli Enti indicati nell'articolo 1, qualora decidano di rivalutare i beni indicati nello stesso articolo 1, debbono eseguire la rivalutazione, anziché a norma del precedente articolo, per un ammontare massimo da ripartirsi proporzionalmente fra tutti i beni, pari alla somma delle seguenti percentuali del capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione, distinte per esercizio di formazione del capitale medesimo. (3. 1).

*Al primo comma, sostituire le parole da: Le società e gli enti fino alle parole: del capitale medesimo con le altre: Le società e gli enti indicati nell'articolo 1, qualora decidano di rivalutare i beni indicati nello stesso articolo 1, debbono eseguire la rivalutazione, anziché a norma del precedente articolo, per un ammontare massimo pari alla somma delle seguenti percentuali del capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione, distinte per esercizio di formazione del capitale medesimo. (3. 2).*

*Nel primo comma sostituire le parole: 15 per cento, 45 per cento e 80 per cento rispettivamente con le parole: 10 per cento, 40 per cento e 70 per cento. (3. 3).*

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente comma:*

L'ammontare complessivo della rivalutazione dovrà essere ripartito proporzionalmente fra tutti i beni oggetto della rivalutazione stessa. (3. 4).

L'onorevole Usellini ha presentato i seguenti emendamenti:

*Le percentuali: 15, 30, 45, 60 e 80 sono rispettivamente sostituite con le percentuali: 20, 35, 50, 65 e 90. (3. 6).*

*Al secondo comma le parole: diminuito delle perdite riportate a nuovo. Sono esclusi dal computo del capitale proprio le riserve e i fondi costituiti per la co-*

*pertura di specifici oneri e passività, sono sostituite con le parole: diminuito delle perdite e aumentato degli utili dell'esercizio non distribuiti. Sono esclusi dal computo del capitale proprio i fondi costituiti con imputazione al conto economico in previsione di oneri e passività, (3. 7).*

MARIO USELLINI. Ritiro gli emendamenti 3. 6 e 3. 7.

VINICIO BERNARDINI. Ritengo di poter illustrare insieme gli emendamenti di parte comunista facendo particolare riferimento all'emendamento 3. 4, che raccoglie lo spirito degli altri.

Noi non siamo sostenitori della rivalutazione con il metodo indiretto, tuttavia questo metodo lo accettavamo collegandolo all'esigenza di provvedere alla rivalutazione degli impianti che si rendono disponibili non semplicemente attraverso l'indicazione dell'azienda, ma in modo proporzionale ai cespiti di rivalutazione; mi auguro che almeno questo punto possa essere accettato, perché solo così si stabilisce un sistema che non lascia all'arbitrio dell'azienda la rivalutazione.

GUSTAVO MINERVINI. Sono favorevole all'emendamento 3. 4 al lume di quella tesi che sostiene il valore informativo del bilancio, attualmente assolutamente insufficiente; effettivamente attribuire agli amministratori la facoltà di prescegliere il cespite su cui far cadere la rivalutazione rende ancor meno chiaro il bilancio dal punto di vista dell'informazione degli azionisti. La rivalutazione proporzionale conseguirebbe il risultato di aumentare la chiarezza del bilancio in presenza di rivalutazione. Voterò pertanto a favore.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Se accogliessimo il meccanismo della proporzionalità sui beni dell'attivo in presenza della rivalutazione con il metodo indiretto potremmo trovarci in presenza di una difformità rispetto al meccanismo realizzato con il metodo diretto, che consente la rivalutazione oltre il limite massimo ma tenendo conto del valore dei beni, della loro utilità economica.

Inoltre, con il meccanismo di rivalutazione proporzionale sui beni dell'attivo potremmo trovarci di fronte ad una rivalutazione di cespiti obsoleti e, come tali, non rivalutabili proprio perché attribuiremmo ad un bene che vale addirittura meno di quello che è scritto in bilancio un valore superiore, e poi toglieremmo ogni discrizionalità — e quindi ogni responsabilità — agli amministratori, al collegio sindacale ed all'assemblea, che avrebbero solo la possibilità di scegliere fra il metodo diretto, da eseguire in un certo modo, ed il metodo indiretto, che però si dovrebbe realizzare attraverso una mera attribuzione, proporzionata ai valori della attività, di quella che è la riserva di rivalutazione.

Questa, tra l'altro, è una discussione che è già stata fatta in tutte le sedi, anche di dottrina. Personalmente ritengo — pur con il rispetto dovuto alle opinioni a favore — di dover esprimere un parere contrario per le motivazioni che ho cercato di esporre sinteticamente.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo che se si accogliesse questo emendamento resterebbe preclusa la possibilità di scelta, per quanto riguarda i soggetti IRPEG, tra il metodo diretto ed il metodo indiretto. Non capisco perché si debbano obbligare tali soggetti a scegliere solo il metodo indiretto.

Le stesse ragioni valgono per l'emendamento 3. 2.

GUSTAVO MINERVINI. Vorrei replicare alle lucide osservazioni del relatore facendo notare che anche in relazione all'articolo 3 si applica senza dubbio l'articolo 4, che stabilisce il « tetto ». Quindi, la possibilità di rivalutazione di cespiti obsoleti non meritevoli di rivalutazione non sussiste se vi è un « tetto ».

A questo punto si potrebbe obiettare che laddove si sia raggiunto il « tetto » non si può operare completamente la rivalutazione perché su quel cespite non si può aggiungere nulla. Questo è un

inconveniente di cui mi faccio carico; però, forse, se si dicesse che in presenza di cespiti che hanno raggiunto il « tetto » la rivalutazione proporzionale avviene sugli altri cespiti, l'inconveniente sarebbe dissipato. In altre parole, la regola di proporzionalità suggerita nell'emendamento comunista si potrebbe applicare limitatamente ai cespiti suscettibili di rivalutazione.

Comunque ritengo che lo stesso relatore possa avanzare una sua proposta in merito a questo punto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bernardini ed altri 3. 1, cui sono contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bernardini ed altri 3. 2, cui sono contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bernardini ed altri 3. 3, cui sono contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bernardini ed altri 3. 4, cui sono contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3. 5, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani, alle ore 9.

La seduta termina alle 21,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA